

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 62^a - 62. SITZUNG
15-7-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 58:
"Ordinamento dei Comuni e controllo sugli
enti locali *pag. 3*

Gesetzentwurf Nr. 58:
"Ordnung der Gemeinden und Aufsicht über
die Gebietskörperschaften," *Seite 3*

Presidente: Dott. REMO ALBERTINI

Vicepresidente: dott. SILVIUS MAGNAGO

Ore 9,50

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*fa l'appello*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 9.7.1958.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Comunico che in data 14 luglio il Commissario del Governo ha restituito, munita del proprio visto, la legge concernente: « Proroga della durata in carica dei consigli comunali in provincia di Trento ».

La Commissione legislativa competente ha esaminato e approvato all'unanimità il disegno di legge n. 67, riguardante: « Autorizzazione alla Giunta Regionale a partecipare alla costituzione di una soc. p. a. per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada " Passo del Brennero - Modena Autostrada del sole " ».

E' aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 58: « Ordinamento dei Comuni e controllo sugli Enti locali ». La parola al cons. Lorandi.

LORANDI (M.S.I.): Nel momento in cui il Consiglio si accinge ad esaminare una legge che praticamente significa la disgregazione dello Stato attraverso la polverizzazione dei comuni, ritengo mio dovere informare il Consiglio di recenti avvenimenti, come risultano

dalla stampa tedesca dell'Alto Adige, che servono ad illuminare ed a chiarire lo spirito di una parte politica e le intenzioni di una parte politica. Mi riferisco al congresso della S.V.P. che ha avuto luogo sabato scorso a Bolzano...

PRESIDENTE: Parla della legge sui comuni?

LORANDI (M.S.I.): Si riferisce alla legge sui comuni, perchè serve ad illuminare lo spirito.

NARDIN (P.C.I.): Non è una commemorazione!

LORANDI (M.S.I.): A questo congresso dal quale è stata esclusa la stampa italiana, ma nel quale è stata ammessa largamente la stampa tedesca, hanno partecipato personalità politiche dell'Austria, le quali hanno preso la parola in questo modo, come risulta dal Dolomiten: « Meine Tiroler Frauer und Männer - Miei tirolesi uomini e donne ».

NARDIN (P.C.I.): A loro gli uomini, a noi le donne!... (*ilarità*)

LORANDI (M.S.I.): Di fronte a queste affermazioni, a questa impostazione, noi naturalmente ci domandiamo se Bolzano fa parte ancora della Repubblica italiana...

PUPP (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Sì, sì!

LORANDI (M.S.I.): ...se siamo in Italia, se cioè i dirigenti della S.V.P. si ricordano che essi volontariamente, uno per uno, hanno richiesto ed accettato la cittadinanza italiana. Perchè questo è un punto che va ricordato loro, chè ad un certo momento della storia recente essi presero delle decisioni e queste decisioni comportano fatalmente, dovrebbero comportare una condotta ben diversa...

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Di rimanere a casa nostra!

LORANDI (M.S.I.): Voi eravate in Austria ed avete chiesto di ritornare... (*Interruzioni e clamori SVP*)

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): E' la discussione generale sui comuni questa?

PRESIDENTE: Trattati della legge sui comuni, Consigliere!

LORANDI (M.S.I.): E' tutto in relazione, tutto quello che si svolge in Alto Adige, qualsiasi legge, l'hanno dichiarato loro, assume un aspetto politico. Nel comunicato ufficiale poi del congresso vi è un cordiale e caloroso ringraziamento all'Austria per tutto quello che ha fatto e che farà...

PUPP (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Ringraziamo i fascisti? Fascista!

LORANDI (M.S.I.): ...e non c'è nessun ringraziamento a ciò che l'Italia ha dato generosamente a questa gente. Ricordo a proposito che...

PUPP - NICOLUSSI (S.V.P.): Dobbiamo ringraziare i fascisti? (*Rumori ed interruzioni*)

LORANDI (M.S.I.): ...due settimane fa a Bolzano ha avuto luogo un congresso, una riunione dei mutilati ed invalidi di guerra i quali hanno chiesto ad un certo punto al Governo italiano...

PUPP (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Ordine del giorno!

LORANDI (M.S.I.): ...che ai combattenti della Repubblica sociale, cioè a combattenti italiani siano concesse...

PRESIDENTE: E' fuori argomento. Almeno dica cosa incide la legge dei comuni sullo stato dell'Alto Adige. Allora capirei.

DALSASS (S.V.P.): Non è in grado di spiegarlo!

LORANDI (M.S.I.): Volevo spiegare quali sono gli scopi a cui mira una parte con que-

sta legge, come con tutte le altre leggi. Comunque ricordo che siamo arrivati al punto che dei combattenti e mutilati italiani chiedono di essere equiparati ai combattenti della Wehrmacht, perchè i combattenti della Wehrmacht hanno avuto il più ampio riconoscimento...

DALSASS (S.V.P.): Nessuna intenzione!

LORANDI (M.S.I.): ...E sul « Dolomiten » che riferisce del congresso è detto che i combattenti della Wehrmacht sono gli unici combattenti della Wehrmacht di tutta l'Europa che per dieci anni non abbiano avuto la pensione!

DALSASS (S.V.P.): E' giusto, e rimane anche!

LORANDI (M.S.I.): Io ricordo a questi signori che se questo è vero, è anche vero che per tutto questo periodo essi usufruirono di contributi che l'Opera mutilati e invalidi di Bolzano ebbe a disposizione dal Ministero dell'interno, contributi che nessun italiano...

PRESIDENTE: Guardi, la richiamo ancora all'argomento. Non posso lasciarla continuare. Abbiamo la legge sull'ordinamento dei comuni. Se volete fare una mozione per mettere all'ordine del giorno il congresso della SVP fate una mozione apposita.

NARDIN (P.C.I.): Che c'entra con il Consiglio Regionale il congresso?

PRESIDENTE: Non ho detto che c'entri o non c'entri, ma chiedete che venga discussa la questione politica. Non c'entra con la legge sull'ordinamento dei comuni, parliamo di quella adesso.

LORANDI (M.S.I.): Allora chiudo con questa affermazione, che attraverso quanto è dimostrato da queste manifestazioni che dimostrano le intenzioni vere di una determinata parte politica, la legge sui comuni prende, assume tutto il suo aspetto di estrema gravità, come legge che mira alla polverizzazione dello Stato, che mira a ridurre il controllo del centro al minimo, che mira a creare in Alto Adige

una vera e propria situazione di completa anarchia e di completa autonomia...

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Maleta è amico di Fanfani ed ha partecipato ai congressi della D.C.! (*Rumori ed interruzioni violente dalla S.V.P.*)

LORANDI (M.S.I.): Siamo in Italia!

NARDIN (P.C.I.): Ma i comuni non devono esistere in Alto Adige?

PRESIDENTE: Chi prende la parola?

DALSASS (S.V.P.): Non esiste un controllo della Provincia ed anche del centro?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Presidente, si può parlare dell'Iran?...

PRESIDENTE: Sono iscritti a parlare Samuelli e Ceccon. Non roviniamo l'atmosfera che è così fresca stamattina!...

PREVE CECCON (M.S.I.): La rovino io, Presidente, purtroppo!

PRESIDENTE: La parola al cons. Gardella.

NARDIN (P.C.I.): Non si asterrà mica, commendatore?

GARDELLA (P.L.I.): Il mio intervento sul disegno di legge dei comuni è brevissimo perchè prendendo visione con la calma dovuta e con le osservazioni ascoltate penso che mi sia stato sufficiente fermarmi all'art. 1 per dire la mia opinione in proposito. L'art. 1 del progetto di legge compendia in sè, si può dire, i criteri seguiti nella elaborazione del testo, criteri che riassumono pregi e difetti.

NARDIN (P.C.I.): Questo è un fioretto, però!...

GARDELLA (P.L.I.): Signori Consiglieri e cari colleghi, quando parlate voi io sto naso ed orecchie aperte...

NARDIN (P.C.I.): Sia un uomo di spirito come liberale!

GARDELLA (P.L.I.): ...per ascoltare. Non si smonta nessuno in questo modo, non si fa neanche una bella figura!

NARDIN (P.C.I.): E' una boutade!

GARDELLA (P.L.I.): Il pregio è dato dal voler attribuire al Comune una maggiore autonomia e una più facile e spedita funzionalità. Il difetto sta nell'essere rimasti nel vago, nell'indeterminato, in formule spesso dottrinali, soltanto senza voler scendere ad elencazioni tassative e precise. Il disegno di legge perciò non ci preoccupa tanto per quello che dice, ma per quello che non dice, facendo con ciò sorgere dei dubbi sulla volontà, rimasta inespressa, del proponente, e — ove fosse approvato — creando infinite difficoltà pratiche negli amministratori comunali.

Il testo è senza dubbio frutto di un prezioso sforzo di riassumere in pochi articoli tutta la complessa e difficile materia. Ma è uno sforzo che — ci si consenta di dirlo — non è giunto a maturazione.

Non crediamo si possa approvare questo disegno di legge — anche a prescindere dalle osservazioni che si possono fare sui singoli articoli — già per il fatto che esso non è coordinato con la legge comunale statale, alla quale pure bisogna in ogni momento rifarsi per il completamento di ciò che è mancante.

E' questa una deficienza che lo infirma complessivamente sia sotto l'aspetto sostanziale, sia sotto quello propostosi dall'assessore, di approntare cioè una legge comunale di pratica utilità.

E' inutile qui scendere nelle esemplificazioni: basterebbe comunque citare, per esempio, tutta la lacuna esistente per non aver recepito l'art. 91 del T.U. 1934 in cui si predicano analiticamente i compiti delle amministrazioni comunali.

Altri consiglieri hanno qui egregiamente parlato delle deficienze e dei pericoli di genericità propri di questo disegno di legge. Anche rappresentanti della maggioranza hanno espresso dubbi e perplessità.

E per questo si è preso tempo di alcuni giorni, sollecitando la presentazione di emendamenti. Noi non li abbiamo presentati perchè non abbiamo ritenuto che le deficienze del di-

segno di legge potessero essere corrette con qualche emendamento. Ed infatti gli emendamenti presentati non hanno risolto affatto gli innumerevoli casi discutibili che il testo suscita.

Riteniamo perciò che oggi ci si trovi, sostanzialmente, nella stessa identica situazione del momento in cui è stato proposto il rinvio. Ed è perciò che è, a nostro avviso, opportuno riconsiderare se non sia il caso di rimettere la discussione del disegno di legge dopo una ulteriore elaborazione più completa e matura che tenga conto del rilevantissimo carico di funzioni che il Comune deve assolvere. Il che richiede leggi chiare, esplicite, e di una precisione tale che aiuti gli amministratori comunali.

SAMUELLI (D.C.): Ritengo che si possa essere perfettamente d'accordo sulla necessità di coordinare organicamente in un apposito testo unico le molteplici disposizioni che riflettono l'ordinamento dei comuni ed il controllo sugli atti degli enti locali, e d'accordo anche sulla necessità di adeguare le norme legislative alle esigenze funzionali del comune moderno, nonché alle istanze autonomistiche che urgono dai comuni rispetto alla Regione.

Mi rendo anche conto delle difficoltà di statuire un coordinamento ed adeguamento organico e ponderato, senza peraltro ripetere pedissequamente l'accostamento di talune vecchie norme procedurali, oppure anche astenersi dall'esprimere qualche formula che non sia di natura demagogica, quali a mio avviso sono quelle previste in particolare dall'art. 28, che diminuisce ad $1/4$ il numero utile di consiglieri che devono sottoscrivere la richiesta di convocazione del consiglio; dall'art. 33 che prevede la possibilità del consiglio e della giunta di allontanare il segretario dalle sedute segrete anche se non ricorre la circostanza prevista all'art. 31; e più ancora dall'art. 78 e seguenti che statuiscono in ordine alle amministrazioni frazionali.

Devo quindi dare atto dell'impegno posto dall'Assessore e dalla Giunta nel presentare lo schema di legge in discussione, e senza pre-

sumere di interpretarne la portata, perchè è una materia così difficile e complessa, vorrei mi fosse consentito esprimere qualche riserva. In particolare all'art. 9, il primo comma statuisce un principio che un tempo si era condannato come caratteristica espressione di un regime totalitario. Vorrei sapere se quando si tratta di fusione coattiva di due comuni si prescinde dal referendum. All'art. 20 vorrei chiedere se non si ritenga opportuno adeguare le norme regionali sulle indennità di carica a quanto dispone, sullo stesso argomento, la legge 11 marzo 1958, n. 208, che stabilisce dei limiti. Penso sia il caso di stabilire dei limiti, onde non lasciare alla facoltà dei sindaci e del consiglio stabilire i limiti della indennità. All'art. 28 la commissione ha diminuito da $1/3$ ad $1/4$ il numero utile di consiglieri per la richiesta di convocazione del consiglio comunale.

Può verificarsi il caso che ci sia chi si diverte a tenere costantemente mobilitato il consiglio. Penso sia bene attenersi al testo della Giunta. Ritengo poi assolutamente necessario statuire che la richiesta di convocazione del consiglio non debba essere generica, bensì motivata, sia cioè precisato l'argomento per il quale si richiede la convocazione stessa. L'art. 33 contiene una innovazione che altera sostanzialmente la figura giuridica del segretario comunale. Si statuisce praticamente la possibilità del consiglio e della giunta di allontanare a piacimento il segretario dalle sedute segrete, anche se non ricorre la circostanza dell'interesse, prevista all'art. 31. A seconda della sensibilità soggettiva, la disposizione potrà risultare sgradita o meno alla categoria interessata che, a brevissima scadenza, darà copiosi frutti di irregolarità e di illegittimità a non finire.

L'art. 72, ultimo capoverso, innovando agli artt. 326 e 327 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, svislisce ed annulla le funzioni proprie dell'Ufficio di ragioneria nei comuni ove esiste. La responsabilità, per essere tale, deve avere un carattere ben definito e laddove si è riconosciuto necessario, istituire un apposito ufficio di ragioneria, è bene non estendere la responsa-

bilità funzionale al segretario del comune, distogliendolo dai propri compiti e funzioni di istituto. L'art. 78, nella prima stesura, rifletteva l'istituzione di comuni nel comune e costituiva la premessa per assistere alla nascita di bardature ingenti, assolutamente contrarie all'unità amministrativa, intuitivamente onerose sul piano economico, negative sul piano funzionale e fonte inesauribile di malesseri ambientali e sociali. Per me bastava richiamarsi alla legge sugli usi civici. Anche la nuova formulazione non mi lascia tranquillo.

All'art. 96 l'Assessore tende ad ancorarsi alle risultanze del censimento 1951. Specialmente in funzione di una legge che vuole essere innovativa ed aggiornatrice della legge dello Stato, non mi sembra opportuno. Sarebbe meglio riferirsi alle risultanze demografiche quali risultano ufficialmente alla data del 31 dicembre 1957. Sarò grato all'Assessore se vorrà riflettere su quanto ho brevemente esposto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Chiedo scusa di questa corsettimana fuori programma, onorevole Assessore.

E così « tanto tuonò che piovve ».

Ma non una di quelle piogge notturne, così pacate e lievi che pare temano di piegare troppo le foglie con il peso delle gocce.

No.

Non « che dice la pioggerellina di marzo... ecc. ecc. ».

Non questo.

Non la pioggia tenue che l'anima candida di Angiolo Silvio Novaro (e non poteva non essere diverso con così musico nome) piange per i fanciulli della IV elementare.

Ma un acquazzone.

Un temporale.

Maschio.

Sanguigno.

Di quelli che trovano respiro se mai nel martellare barbaro del Carducci.

Uno di quei temporali che scatenano la reazione rabbiosa massiccia di tutte le artiglierie care all'on. Assessore all'agricoltura.

Questo ha generato la legge.

Del resto fa tanto « cavalcata delle Valchirie ».

I novelli burgundi erano partiti.

Sentite:

« La segreteria provinciale della Democrazia Cristiana altoatesina fedele interprete dei deliberati espressi dal congresso provinciale e più volte, nei mesi passati, unanimemente ribaditi dalla propria giunta esecutiva: dinnanzi al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale concernente "l'ordinamento dei Comuni e controllo sugli enti locali" e a quello presentato dalla Giunta provinciale riguardante la "assunzione di competenze in materia edilizia popolare"; precisa: a) di essere contraria alla legge sull'ordinamento comunale... »

Inteso?

Erano partiti bene i burgundi.

Ma hanno incontrato anch'essi la loro « Krimildesrache ».

Che ha gettato all'aria il comunicato prima letto.

E i suoi estensori.

Un acquazzone quindi. Un temporale.

Maschio.

Anche se scatenato da una donna. Il che mi fa piacere.

NARDIN (P.C.I.): Sempre le donne che provocano i maschi!

PREVE CECCON (M.S.I.): La decadenza inglese infatti inizia con le suffragette.

Io confido sempre nelle conferme della storia.

Che presto o tardi arrivano.

Questo a-Bolzano.

A Trento invece tempo sereno. Clima bello. Ottimo.

Non ci si è accorti di nulla. Dell'acquazzone. Del temporale. Del capitombolo.

E nemmeno del piede che lo ha provocato.

Non ci si è accorti neppure della legge.

Si è discusso, è vero.

In Giunta Regionale.

Almeno credo.

Non si può responsabilmente presentare un progetto legislativo se non lo si è valutato prima collegialmente nelle sue linee essenziali.

Lo si è discusso in commissione legislativa.

In Consiglio.

E non ci si è accorti di nulla.

Tempo sempre bello.

Poi una mattina « io ed i miei uffici », ha detto l'on. Presidente della Giunta provinciale di Trento, « ci siamo accorti... »

Di che cosa?

Che c'era bisogno del detersivo? Della forbice?

SASSUDELLI (D.C.): Le forbici!

PREVE CECCON (M.S.I.): O del forcipe?

Eccoci qui.

E incominciamo.

« Ordinamento ».

Non ne parlo.

Non ne discuto.

Se vada cioè interpretato in senso più o meno restrittivo, secondo la più recente giurisprudenza.

Non ne parlo.

Nella sua relazione mi pare, on. Assessore, abbia Ella a sufficienza con la bontà del suo argomentare, chiarita ogni possibilità di dubbio.

E dico: sta bene.

Parliamo.

Discutiamo.

Legiferiamo.

Tutto ciò purchè si resti entro lo spirito della costituzione.

Lo spirito.

E qui il discorso si amplia.

Perde precisione di confini.

Cos'è lo spirito della costituzione?

Ad opera di chi si appalesa la costituzione?

E' unitaria?

No.

Contraddittoria.

Art. 5. - « La Repubblica, una e indivisibile... »

Sembra Mazzini.

La Regione — dice — è frutto delle ambizioni dei principi nostrani e stranieri ».

E poi?

E poi il titolo V.

Sembra il don Sturzo giovanile.

Quello che si rifà al rinnegato e infelice Primato sacerdotale d'Italia sul mondo.

« La Regione in Italia è un fatto geografico, etnografico, economico e storico che nessuno potrà mai negare ».

Contraddittoria, la costituzione.

Perchè non è opera di popolo.

Ma dei partiti.

E lo spirito dei partiti è il compromesso.

Ma qui c'è l'art. 128.

Che non lascia dubbi.

Che non richiede genialità interpretative.

E' chiaro.

Chiaro.

Chiaro allora che con questa legge ella, on. Assessore, interpreta anche lo spirito della costituzione.

E se la legge dello Stato dalla sua si differenzia non riveste importanza alcuna, che sempre di legge secondaria si tratta.

La costituzione invece è di primo grado.

Prevale.

Lei quindi è nello spirito della costituzione.

Noi siamo di contro competenti.

Ma per concretare questa nostra competenza in norme giuridiche, atte a dar vita al predetto spirito, noi e lei, on. Assessore, ci troviamo ad invocare provvedimenti che di diritto spettano al Capo dello Stato. E al parlamento nazionale.

E allora?

E allora l'art. 16.

Non quello del trattato di pace.

Sui disertori.

Ma il nostro.

Scioglimento dei Consigli comunali.

Rimedio essenziale questo.

Sia per motivi d'ordine pubblico o amministrativo.

E come tale riservato al Capo dello Stato, che agisce tramite il Governo. Però con speciali garanzie.

E sono:

- a) Parere del Consiglio di Stato,
- b) registrazione del decreto alla Corte dei Conti,
- c) comunicazione dei decreti di scioglimento alla Camera per il controllo politico.

Atto quindi di natura straordinaria e di straordinaria gravità che nella tradizione giuridica italiana meno all'ordinamento dei Comuni lo si attribuisce e più invece a quello dello Stato.

E Lei?

E Lei resta nello spirito della costituzione ma rinnega la tradizione giuridica italiana.

E non solo questo.

L'on. Assessore non dice: voglio l'autonomia completa e ciò che prima spettava di diritto al Capo dello Stato lo trasmetto sì alla Giunta regionale, ma interpreto anche nella sua completezza lo spirito della legge.

Non dice questo.

Non rispetta le garanzie.

I controlli.

Non assegna al Consiglio regionale quel controllo sul provvedimento che il legislatore nazionale aveva riservato al Parlamento.

No.

Ma fa di più.

Ed ecco dove i principi della giurisprudenza italiana vengono violati. Quando dice: « Il Consiglio comunale può essere sciolto dalla Giunta Regionale su proposta o comunque sentita la Giunta provinciale competente ».

Innanzitutto — il può essere sciolto —.

Non è vero.

La Giunta regionale scioglie.

E scioglie non certo — su proposta o comunque sentita la Giunta provinciale competente —.

Ma perchè è suo compito.

Sua funzione.

Non certo delegabile.

O vincolata.

E' sempre l'art. 14 che si cerca d'attuare.

E quel che è peggio in maniera subdola.

E senza l'opposizione di chi dovrebbe invece tutelare proprio le prerogative proprie alla Regione.

Art. 48 - punto 5 dello Statuto.

Dice: « Alla Giunta provinciale spetta: la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali ».

Ora, l'istituto del controllo presenta due aspetti ben distinti.

E sono:

Controllo sugli atti.

Controllo sugli organi.

Il primo spetta alla Giunta provinciale.

Il secondo invece alla Regione.

Vediamo.

Il controllo sugli atti compete alla Giunta provinciale, in quanto derivante dall'istituto di vigilanza e tutela, che vanta disciplina ben determinata sugli atti.

E vigilanza e tutela corrispondono oggi a controllo di legittimità e merito.

Premesso quindi che lo Statuto ha dato alla Giunta provinciale quello che voleva dare, resta a vedere ora come la Regione vanti competenza sugli organi.

Sono di due tipi.

Ordinari,

Straordinari.

E chi li nomina?

Legge elettorale 6 aprile 1956, n. 5.

Della Regione.

Se ne deduce allora che le competenze amministrative conseguenti a questa potestà legislativa, sono riservate alla Regione.

Esiste un ma.

E' vero.

L'art. 75 della nostra legge elettorale.

Un ma che si chiama Benedikter.

Art. 14.

Provincializzazione.

Dice infatti così: « Nel caso in cui sia sta-

ta pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, la Giunta provinciale provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un Commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione, ecc.

Per me è incostituzionale.

Improponibile.

Esiste una vera e propria delega di poteri.

Da parte della Regione alla Provincia.

E non sono poteri delegabili.

Perchè non hanno nulla a che vedere con la vigilanza e la tutela.

Ma come?

La Regione è competente a nominare gli organi.

A rinnovarli.

E non è competente a nominare quello provvisorio, che caratterizza sempre l'interregno?

Questo è assurdo.

Infatti leggo: « L'art. 48, n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige deve inquadrarsi nel sistema generale di gente dell'ordinamento giuridico italiano in materia di controlli sugli organi e sugli atti degli Enti locali quali si desumono dall'art. 130 della costituzione e dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62. Poichè la potestà legislativa spetta alla Regione e la potestà amministrativa, attribuita alla Regione ed alle provincie, deve essere esercitata negli stessi limiti entro cui possono essere emanate norme legislative (art. 13 dello Statuto speciale); il potere di vigilanza e tutela, di cui all'art. 48, n. 5, non può essere esplicito se non nei limiti dei principi stabiliti dalle singole leggi dello Stato (Art. 5, Statuto). Ora, la legge 10 febbraio 1953, n. 62 nettamente distingue il controllo sugli atti, ordinario, che è attribuito agli organi regionali (artt. 56, 60, 61), dal controllo sugli organi, che è riservato al Governo e al suo rappresentante in loco e la Regione non potrebbe, legiferando, disporre diversamente!

Così l'avvocatura generale dello Stato.

Nel recente giudizio della Corte costituzionale concernente l'atto di nomina del Commissario straordinario dell'Azienda Elettrica delle città di Bolzano e Merano.

E l'impostazione giuridica è perfetta.

Esatta.

E la fa lo Stato.

E la Regione?

Cosa fa la Regione che dovrebbe tutelare i suoi diritti?

Dice: « L'art. 48, n. 5 attribuisce alle provincie nel modo più generico e comprensivo « vigilanza e tutela sugli enti locali », che non può esaurirsi in un controllo sugli atti. Nella facoltà generale di vigilanza e tutela attribuita alle provincie del Trentino-Alto Adige è compreso anche il controllo sulle persone, in quanto involge il controllo sull'attività e sul funzionamento dell'ente ».

E ancora: « La Regione poi contesta la fondatezza delle tesi dell'avvocatura dello Stato, secondo la quale alle provincie del Trentino-Alto Adige è precluso qualsiasi controllo sugli organi degli enti locali sottoposti alla loro vigilanza e tutela. L'art. 48, n. 5 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, che si deve interpretare nel quadro generale del sistema posto dallo Statuto speciale, importa che il potere di controllo sugli enti locali attribuito alle Giunte provinciali comprende non solo il controllo sugli atti, ma anche quello sugli organi ».

Ma questo è masochismo.

Politico finchè volete ma masochismo.

E' tempo che non si giochi a rimpiazzino.

Fra Regione e Provincia.

Ma che tutti siano coscienti dei loro diritti.

E dei loro doveri.

In ogni legge che si è chiamati a discutere sempre, dico sempre, si deve cercare il trabocchetto nel quale si vuol precipitare e la potestà della Regione e la dignità del Consiglio.

Ma poi è tanto vero che il controllo sugli organi non spetta alla provincia, che lo Stato ha mantenuto a sè la potestà di sciogliere amministrazioni per motivi di ordine pubblico.

E qui si nasconde ulteriore causa di contrasto.

Nell'art. 16 della presente legge infatti non si fa cenno alcuno all'ordine pubblico.

Ma dove inizia?

E dove finisce?

Esiste forse separazione netta?

Si può stabilire di sicuro quando spetta allo Stato l'intervento e quando alla Regione?

Forse che il turbamento dell'ordine pubblico solo si verifica se la gente, che so io, demolisce a sassate i vetri della sede comunale?

E la voluta inoperosità del Consiglio, in Alto Adige ad esempio, su di un problema che può vedere diversa soluzione a seconda del gruppo etnico diverso, fino a quando esclude il motivo di ordine pubblico?

Ecco anche perchè questo Consiglio non può essere ignorato. Dimenticato.

Ma deve esercitare invece un suo controllo politico sull'atto che la Giunta regionale, dovrà compiere. E non basta la comunicazione, orale on. Paris.

Non basta.

Lo modifichi il suo emendamento.

La nostra è un'assemblea legislativa.

E come tale va trattata.

Da ciò ne consegue che a mio modo di vedere va rettificato necessariamente, nel senso sopra esposto, anche l'art. 42.

Perchè altrimenti ciò che interessa veramente non è il perfezionare la vita amministrativa degli enti autarchici.

Ma svilire lo Stato.

E poi mortificare la Regione.

Sostituirsi allo Stato e alla Regione cancellando pure quelle garanzie che nella legge dello Stato esistono.

A tutela delle amministrazioni.

Ma sarà bene precisare ancora.

Perchè simile discorso investe anche un altro articolo. Il 53.

Controllo sostitutivo.

Anche qui trovo una certa speditezza.

Un tirar via illegale.

Una offesa al Principio.

Il proponente dice:

«La Giunta provinciale invia appositi Commissari presso gli enti locali per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente invitati a provvedere dal Presidente della Giunta provinciale, atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti o per reggere gli enti stessi per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare», ecc.

Ora, quanto codificato non lo posso accogliere.

E mi spiego.

Due i motivi che impongono alla Giunta provinciale l'intervento.

E vanno ricercati nelle dizioni: «in caso di ritardo o di omissione» e «qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare».

Nel primo caso palese l'intervento della «volontà».

Nel secondo invece si ritrova «l'impossibilità».

Ora, per gli artt. 219, 220 del T.U. 4.2.1915, n. 148, gli interventi in caso di inerzia volontaria spettano alla Giunta provinciale.

Che esercita in tal caso un controllo sostitutivo.

Anche con Commissari.

Che possono compiere sì atti istruttori, ma solo quelli, chè alla Giunta provinciale competono i provvedimenti di cui agli articoli in precedenza nominati.

E ciò rientra nel concetto di tutela.

Diversa soluzione invece se l'inerzia è forzata.

E quanto successo a Bressanone insegna.

E presenta pure una sua logica.

Non si può infatti accogliere nel concetto di vigilanza che compete alla Provincia anche il concetto di amministrazione attiva.

O quello di sostituzione.

Il testo unico del 34, art. 19 e la legge 8 marzo 1949, n. 227 affidano pertanto e con coerenza tale ultima potestà al Prefetto.

Come rappresentante dello Stato.

E la Regione allora?

Non può ignorare io dico, questo indirizzo della giurisprudenza.

Non può lasciarlo cadere per dimenticanza. Ma trarne invece le debite conclusioni.

Confortata pure, come ho detto, dall'indirizzo che lo Stato ha assunto nella dibattuta questione di Bressanone.

Che sta lì, esempio vivo.

Anche in questo caso quindi a Cesare quel che è di Cesare. Anche se tale affermazione con l'aria che tira può apparire blasfema.

E questo è il punto.

Qui bisogna discutere.

Non sulla sua relazione, on. Assessore.

Testi unici.

Articoli.

Confronti.

Tutte cose belle.

Ma non di fondo.

Non le più importanti.

Altra doveva essere la relazione premessa al disegno di legge che oggi si discute.

Non tesa certo a dimostrarci come tutti i crismi della legalità stiano schierati in campo dalla nostra parte.

Ma a chiarirci intesa una impostazione filosofica.

Ideale.

Perchè è legge questa che tiene conto di una enunciazione della Magna Carta.

Non di una tradizione.

Storica.

Giuridica.

Civile.

Del popolo italiano.

Della Nazione italiana.

E allora prima di osservare questa legge nelle sue articolazioni, bisogna osservarla come strumento chiamato ad operare nella storia. Anche di questo ella, on. Assessore, si è occupata.

Di sottobanco, è vero.

Di seconda mano, è vero.

Ma lo ha fatto.

Ci ha forniti elementi di analisi.

Di studio.

Eccoli qui.

Dickson.

Chi era costui?

Io non sono certo don Abbondio.

E tanto meno la sua mula.

Ma, chi era costui?

E poi Cerulli.

Qui la mia domanda precedente ha trovato una risposta.

Un Vice prefetto.

Che ha scoperta l'America.

Dopo Colombo, è vero.

Ma Colombo credeva almeno d'essere incappato nelle Indie.

Ma il Cerulli no.

Non vanta nemmeno questa attenuante.

Tutto qui.

Tutto qui il mondo culturale, filosofico, storico e giuridico che ha alimentato il suo progetto di legge.

Qui le sue giustificazioni.

I suoi motivi.

Qui le idee.

Con la *i* maiuscola.

Nè vogliamo vedere alcune?

Di fondamentali?

«Il Comune, come la famiglia, costituisce una comunità naturale che si ritrova nelle stesse numerose società primitive e che precede da molto lontano la stessa formazione degli stati medesimi».

Ma non è una questione di anagrafe.

Di nascita.

Di primogenitura.

Nessuno qui si è venduto per un piatto di lenticchie.

Non è il problema questo dell'uovo e della gallina.

Non c'è contrasto.

Antitesi.

Ma sintesi.

Il Comune quando compare è Stato.

Quando s'affaccia nella storia è Stato.

E' anche Stato.

Così per le città italiane.

Così per le città anseatiche.

Come già nel mondo greco.

Polis.

Così per la civitas etrusca.

E attorno al mille allora, quando l'uomo lentamente esce dal sonno medioevale, i Comuni esercitano poteri che sono dello Stato.

Ed è allora sempre l'eterna legge che vale.

Vecchia perlomeno di 2700 anni.

Dal giorno in cui cioè Menenio Agrippa teorizzò del tubo digerente.

Nulla esiste di autonomo.

Tutto si completa in una superiore armonia.

E così il Comune ha bisogno dello Stato.

E lo Stato ha bisogno del Comune.

Ma questa è libertà.

La vera.

Lei che di libertà qui parla.

Questa è libertà.

Che si concreta nella spirituale enunciazione di Mastro Eckart.

Fa parte della sua cultura quella, on. Assessore.

Del suo mondo.

E del mondo che appartiene a coloro che certo l'avranno accompagnata e seguita in questo suo travaglio legislativo.

« Se è vero — disse — che gli uomini hanno bisogno di Dio, è altrettanto vero che Dio ha bisogno degli uomini ».

E ciò lo si coglie del resto nella stessa concezione teandrica del cristianesimo.

Ecco la libertà.

Il problema sta allora nel come e Stato e Comune possano assolvere ai loro compiti, nel rispetto reciproco delle esigenze e delle funzioni che li distinguono, pur accomunandoli in una feconda osmosi.

Come?

Nella piena, completa, autonomia del Comune, dice lei.

Nella sua totale indipendenza da ogni controllo che lo Stato possa imporre.

Ecco: « E' per questo fatto che permane ancora ai nostri giorni nell'Inghilterra l'autogoverno dell'amministrazione locale, poichè nessun rappresentante del Governo, non sorveglia nè sospende e neppure scioglie i Consigli delle Contee ed i Consigli locali; i bilanci

di nessuno di questi Consigli devono essere approvati da parte di una superiore autorità ».

Libertà piena.

E non è vero.

Perchè un limite esiste.

Perchè una forma di controllo esiste.

Perchè lo Stato assegna ai Comuni determinate sue contribuzioni.

Anche in Inghilterra.

Ma ad una condizione.

Che vengano cioè spese in favore di una determinata opera.

Che lo Stato fissa.

Assegna.

E la libertà?

Anche in questo caso allora vale lo spirito che si può cogliere in queste parole per altra situazione?

« Allorquando, in base al diritto l'iniziativa appartiene all'autorità locale e che il controllo è posteriore all'atto giuridico, questo controllo è in effetti anteriore poichè l'atto è adottato eseguendo le indicazioni fornite dal potere centrale e talvolta addirittura redatto dal medesimo ».

Libertà?

E come?

E quale?

E quanta?

Quanta ne concede lei di libertà al Comune se ne condiziona le sovvenzioni?

Se ne integra i bilanci?

Se con le varie leggi di contributo regionale ne può indirizzare la politica?

Quale libertà?

Se lei, proprio lei, si è sempre dimostrata incline con i contributi ad una concezione barometrica.

E' a tutti nota infatti la sua predilezione per i Sindaci che definisce « caldi ».

Io vorrei che sotto questo profilo si analizzassero le assegnazioni fatte nei Comuni Altoatesini, per vedere se ciò non corrisponda a realtà.

E' sempre quindi una questione di misura.

Che lei toglie.

Annulla.

Elimina.

In altro campo.

Quando stralcia l'art. 91 del T.U. 1934.

E perchè?

Perchè la costituzione non parla di « spese fisse ».

Ma di « fuzioni ».

E quest'ultime come le delinea?

Togliendo di mezzo l'articolo che stabilendo l'obbligatorietà di una spesa, indicava in tal modo i compiti propri di un Comune?

Anche qui c'è da discutere.

Lo so.

Legge del 1915.

Niente spese d'obbligo.

Legge che non innova.

Ma coordina.

Tempo di guerra.

Diverso sistema elettorale.

E poi?

E poi legge del 34.

Spese d'obbligo.

Ora, questa.

E il Comune?

Cos'è?

Quale la sua definizione?

Lei toglie le spese d'obbligo.

Sta bene.

Ma lo definisca.

In altro modo.

In maniera diversa.

Originale.

Non mi vorrà dire che l'art. 1 di questa legge risolve il problema.

Quando Lei dice: « Il Comune è un Ente autonomo avente un territorio, una popolazione stabile ed una organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate », si serve dei termini propri alla legge dello Stato.

Riconosce un territorio.

Una popolazione.

E l'esercizio di funzioni proprie e delegate.

Lo definisce come lo Stato lo definisce.

E allora?

Con le stesse caratteristiche ha compiti nuovi?

O sono le funzioni proprie che non si vogliono configurare?

Perchè conviene.

Perchè fa comodo.

Mentre le delegate trovano negli articoli di una legge i loro limiti. Ma qualcuno ci ha ripensato.

Qualcuno che ama il diritto.

E non solo il diritto.

Ma la logica.

E si è detto: se il Comune qui lo si definisce con i termini giuridici che lo Stato ha posti, logico allora che le ultime parole del secondo comma — quelle attribuitegli dalla legge — ritornino al posto giusto. Che compete loro.

Il primo.

E si dica: « il Comune esercita le funzioni attribuite dalla legge ». Poi, il resto.

Come vede, anche qui, è semplice questione di precedenza.

L'emendamento porta la sua firma, on. Assessore.

Non lo credo suo.

Non può esserlo.

Per la contraddizione che noi consente.

Ma andiamo avanti.

Con l'art. che a questo primo necessariamente si deve collegare.

Bilancio di previsione.

Art. 68.

Tolta la bipartizione politica dello Stato in spese d'obbligo e facoltative, lei, on. Assessore, la bipartizione contabile ha dovuto invece mantenere.

Spese ordinarie.

Spese straordinarie.

E Lei si sente libero.

Lei dice: questa soluzione ci toglie il peso del vincolo.

Ci dona autonomia.

E già qui in germe esiste la sua impotenza, on. Assessore.

Già qui.

Guardi l'art. 69.

Spese per il culto.

A forza d'essere libero da vincoli, lei le ha rese obbligatorie.

Quale pessimo servizio alla sua tesi?

Allora una casistica s'imponesse.

Almeno per le spese più essenziali.

Anche perchè una bipartizione esiste sempre. Una bipartizione politica.

Sia nella stesura originaria dell'art. 1, sia in quella successiva.

Eccola :

« Il Comune vanta funzioni sociali.

« Il Comune vanta funzioni giuridiche.

E allora?

E allora l'art. 68 bis.

Che diviene prevalente.

Sulle altre spese.

Ed è giusto che sia così.

Per un'autodisciplina che deve in ogni campo della vita pubblica trovare non solo intima convinzione, ma anche rigidità di norma.

Anche questo porta la sua firma.

E non è suo.

Suoi invece gli immortali principi.

Che ci propone.

Ancora.

« Noi riteniamo queste verità essere per se stesse evidenti : che tutti gli uomini sono creati uguali, che ad essi vengono concessi dal creatore alcuni diritti inalienabili, che fra questi sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità ».

Bello.

C'è stato in questi giorni un film, on. Assessore, dal titolo « I Rivoltosi di Boston ».

Si attaglia.

A quanto ho prima letto.

Lei ha sentito le parole.

I concetti.

Le enunciazioni.

Bene.

Peccato però che non lo abbia visto.

Solo il thè.

Mi creda.

Solo il thè.

Per una tassa sull'aromatica bevanda il re d'Inghilterra perse le colonie.

Ridimensioniamo allora.

Gli immortali principi.

« Vita, libertà, felicità ».

E che libertà assicura il suo progetto di legge, on. Assessore?

Quale?

L'articolo 78?

Che dice : « Ferme restando le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'art. 7, la separazione patrimoniale ed il riparto di entrate e di spese quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consigliano ».

E non mi dica che più non c'è.

Che è un altro.

Nuovo.

Modificato.

Non me lo dica.

Perchè a questo suo alibi non credo.

Io ne parlo invece.

Io discuto su questo art. 78, ante Ch. n., nè discuto perchè connesso ad un problema grave.

Che non si è tolto con gli emendamenti presentati.

Che non ha trovato soluzione.

E allora :

Con la sua prima proposta, il Sindaco chi lo fa?

E il Consiglio comunale che ci sta a fare?

A stabilire l'aumento delle imposte o un nuovo elenco di voci da sottoporre a dazio?

E poi?

Poi va in vacanza.

Tanto, i proventi se li amministrano, i Comitati frazionali.

Quale politica amministrativa conoscerà il Comune?

Politica unitaria.

D'insieme.

Che nella visione generale dei problemi trova una soluzione per la comunità.

Per la totalità dei cittadini.

Tutti i cittadini : poveri e ricchi.

Ma lei è nel giusto.

Lei è nel vero.

E' un precursore.

Con le amministrazioni comunali, per questa disposizione, lei forma già in miniatura quella che sarà la Regione di domani.

Svilta nei suoi organi.

Nella sua assemblea.

Quando per le deleghe e le continue abdicazioni innanzi alle richieste della Volkspartei, vedremo il Consiglio regionale riunito solo per dividere in misura del 50 % fra le due provincie, il denaro che la Giunta regionale — questa la sola funzione — sarà riuscita ad ottenere dallo Stato.

Libertà?

Ma on. Assessore basta seguire il cammino di questo suo disegno di legge per ciò che concerne questo specifico disposto, per capire quale la pretesa libertà.

Questa dell'art. 78 è la terza delle soluzioni proposte.

Infatti:

1) Personalità giuridica.

La si voleva dare alle frazioni.

E con una scusa peregrina.

Per evitare le separazioni.

Il diluvio delle separazioni.

Difficile dire di no.

Anche se si riconosce che la polverizzazione dei Comuni è un male. Difficile bocciare una proposta.

E la base?

E i voti?

E gli amici da accontentare?

E l'agape sacra a separazione avvenuta?

E allora l'invenzione della personalità giuridica.

Un male maggiore per curarne uno più piccolo.

Per fortuna non è andata.

2) L'istituto della delega.

Ancora più politica una tale soluzione.

E a danno di chi?

Non v'è dubbio?

Degli italiani in Alto Adige.

L'on. Fanfani dice:

« Il chiaro funzionamento delle istituzioni e delle autonomie proprie della Regione Trentino-Alto Adige servirà ad inserire sempre più

nell'unità dello Stato Italiano la minoranza di lingua tedesca, rassicurata sul rispetto delle sue peculiari caratteristiche etniche dalla leale esecuzione dell'accordo di Parigi concluso tra Degasperi e Gruber ».

Cosa queste parole vogliano dire non richiede da parte mia altre parole.

E' certa una legge.

Nostra.

Di noi italiani.

Una legge sull'integrazione razziale.

Ma per noi.

Altro che il liceo di Little Rock.

Con i suoi studenti negri.

La separazione qui c'è già.

Fin negli asili.

Non per nulla l'Europa inizia a Salorno.

Come lei ebbe a dire.

S'impone un problema allora.

E grave.

E ignorato.

Qui, nella legge.

Quello delle Giunte.

E allora una domanda.

Rappresentanza proporzionale?

O adeguata?

Legge regionale 6 aprile 1956, n. 5.

Art. 4 - 1° comma: « Nei Comuni della provincia di Bolzano la composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio Comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio comunale ».

Dice « adeguarsi ».

Ma non è chiaro.

Varie le interpretazioni.

Vista da destra.

Vista da sinistra.

Si chiarisca allora in questa legge nuova sui Comuni.

Libertà.

« Noi riteniamo... con quel che segue.

Dal 56, on. Assessore, in 21 Comuni dell'Alto Adige si è privata la minoranza italiana dei suoi rappresentanti in Giunta.

Non dico sia stato lei.

No.

E' a tutti nota la simpatia che per noi porta.

Dico solo che fino a un certo momento in Alto Adige ciò non avveniva.

Con il Presidente della Giunta provinciale ora defunto.

Si vede che il concetto barometrico dei Sindaci non era di suo gusto.

E allora?

E allora se già nelle Giunte unitarie, dei Comuni cioè con le frazioni non autonome, si sono eliminati gli italiani, diminuendo anche il numero degli Assessorati ((Bressanone insegna) per far cadere le possibilità di una rappresentanza proporzionale, con l'istituto della delega si impediva in ogni modo ai cittadini di lingua italiana la partecipazione alla vita amministrativa dei Comuni.

Libertà?

Facezie, on. Assessore

Facezie.

Può ben dire l'on. Fanfani « il preannunciato ed ormai non lontano incontro tra i ministri degli Esteri d'Italia e d'Austria, nell'ampio esame di tutti i problemi comuni ai due paesi, considererà anche le questioni connesse all'applicazione del suddetto accordo ed in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione farà superare ogni questione, spazzando dal confine del Brennero ogni residua nube, che può turbare sia le relazioni con la minoranza tedesca entro i nostri confini che con la Nazione amica ».

Può ben dirlo.

Io non possiedo tanto « Dienertalent » per credere a queste cose.

Ma veniamo alla terza metamorfosi.

Quella qui prospettata.

Che nasconde lo stesso scopo.

Tende alla stessa meta.

Vuole esattamente ciò che voleva l'istituto della delega.

Togliere ogni possibilità di rappresentanza agli italiani.

Non c'è una legge ancora che vieti l'immigrazione interna?

Eccola.

E' qui.

Questa norma e in generale tutta la legge che si discute consente di giungere alla stessa meta.

Già lo si vede con gli usi civici.

Si contravviene ora alla disposizione di legge che prescrive il godimento dei benefici a tutti gli abitanti — qualunque sia il numero di essi —, come dice con un certo limpido italiano il legislatore.

Però i maestri ne sono esclusi.

E così gli operai che lavorano nel territorio.

Si arriva ora al diritto vincolato dopo dieci anni.

O alla grande pronuncia del Consiglio comunale.

Ecco il problema che va affrontato.

E risolto.

Ma che rimane anche con i nuovi emendamenti.

Titolo V°.

Interessante.

Lo si è sostituito nella sua interezza.

Perchè lesivo e dei diritti umani e dei principi della legislazione dello Stato.

Mi auguro sia d'auspicio anche alla costituzione.

Al suo titolo V°.

E qui mi pongo una domanda.

Non si è trattato, vedo, di apportare una modifica.

Che tolga.

O che completi.

Non si è lavorato su di un articolo soltanto.

Si è tolto tutto.

E per sostituire il tutto con le disposizioni contenute nel testo unico della legge C. e P.

Ora, i casi sono due.

O la on. Giunta non ha discusso il progetto e l'ha presentato al Consiglio senza sapere cosa in esso si fissava.

O la on. Giunta ha discusso il progetto approvandolo, per accorgersi dopo che aveva assunto aspetto differente.

Non c'è altra possibilità d'alternativa.
Io le conclusioni non le traggo.
Come consigliere infatti mi sento mortificato.

E molto.

E chiedo ancora libertà?

E per chi?

E dove?

Nell'art. 33?

Quello dei segretari comunali?

Una idea assillante.

Che la caratterizza.

Che la domina.

Fino a quando i segretari comunali appartengono allo Stato, essi restano sempre dei nemici.

Ed anche qui mi pare esista una storia.

Nella stesura di questo articolo.

Legato com'è all'art. 29.

E mi spiego.

Nel primo progetto infatti si diceva, contro ogni principio, che nelle sedute di seconda convocazione, si potevano trattare oggetti in precedenza non inseriti all'ordine del giorno.

Lei mi ha già capito.

Lei sa dove io voglia giungere.

Fatta disertare la prima convocazione, una volta allontanato chi non troppo accetto, si facevano trattare poi nella susseguente riunione i punti che non figuravano all'ordine del giorno.

Così.

Senza opposizioni.

Larvate opposizioni.

Sappiamo già cosa può dire quell'unico rappresentante di lingua italiana immesso nel Consiglio.

Comodo.

Ed ora?

Ora si tende allo stesso scopo.

Allorchè si dice: «...quando l'organo collegiale ne deliberi la sostituzione...».

Si tende alla stessa meta.

Perchè una seduta può sempre dichiararsi segreta con voto del Consiglio.

E allora si elimina l'ultimo incomodo?

Il segretario.

Libertà?

Sì, ma per lei.

E per i caldi.

Lei di libertà, in questo caso se ne prende troppa.

Contro la costituzione stessa.

Contro quanto da essa stabilito.

Quando perfeziona questa esclusione dei segretari dalle riunioni, con il successivo articolo 35.

Là ove dice: «a prescindere da tale constatazione il verbale delle sedute non pubbliche può contenere soltanto il dispositivo della deliberazione ed il risultato della votazione».

Ora, se non erro, la motivazione è un principio generale da osservarsi in tutti gli atti amministrativi.

In tutti.

Anche se assunti in seduta segreta.

Anzi preciso.

Proprio per gli atti di quest'ultimo tipo è da pretendersi una motivazione più completa.

E ricca.

Art. 113 della costituzione. «Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa».

E' la costituzione questa.

Le pare, on. Assessore, che l'art. 35 del suo progetto legislativo la rispetti?

Direi di no.

E lo spirito?

Dove lo mette?

Lo spirito della costituzione.

Che va interpretato.

Solo nell'art. 128?

E 130?

Io vorrei una norma che stabilisse invece

l'obbligatorietà della presenza per i segretari comunali.

Non è vero che in essi si annidino i nemici.
Non è vero.

Le giornate del loro lavoro essi le impiegano a profitto della collettività.

Ma pensateli i segretari di questi nostri piccoli Comuni.

Ne conoscono i bisogni.

Le aspirazioni.

I desideri.

Ne seguono la vita.

Come il medico condotto.

E la levatrice.

Risparmiano denaro al Comune.

E tempo.

Normalmente chi governa nei paesi la cosa pubblica non vanta certo preparazione giuridica.

E chi garantisce il normale svolgimento delle pratiche nel normale rispetto delle leggi e delle disposizioni se non i segretari?

E allora?

Emendamenti, on. Assessore.

Emendamenti.

Sugli articoli che ho citato prima.

Libertà.

E il cittadino.

Quale libertà possiede il cittadino?

Quale?

Autonomia, si dice.

Autonomia per il Comune.

E' maggiorenni.

E' cresciuto.

Deve uscire di tutela.

Sta bene.

E chi tutela i diritti dei cittadini?

Chi?

L'art. 51?

«I provvedimenti di annullamento della Giunta p. nell'esercizio del controllo di legittimità sono definitivi. Le deliberazioni degli enti e degli istituti locali, comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi».

Così la sua legge, on. Assessore.

Facciamo un salto indietro.

Nel tempo.

Nella storia.

Nella civiltà.

Torniamo un tantino al medio evo.

Alla prepotenza.

Guardiamo cioè al T.U. della legge comunale provinciale.

E che si trova?

A tale riguardo.

In tale materia?

Si trova il ricorso gerarchico al Ministero degli Interni.

E ciò per garanzia.

Non solo dei cittadini.

Ma degli Enti.

Dei Comuni.

E questo è un diritto.

Questo del ricorso.

Direi di più: è un principio.

Che la legge ha sempre garantito.

La legge dello Stato.

E solo lo Stato allora può togliere ai suoi cittadini ciò che ha sempre riconosciuto essere un diritto.

Solo lo Stato.

E non la Regione.

Ma se lo Stato toglie un Istituto giuridico è per sostituirlo con altro.

Più perfezionato.

Più rispondente alle esigenze della vita.

E allora il Tribunale di Giustizia amministrativa.

Ma quale difesa voi date agli italiani in Alto Adige?

Nessuna.

Se la on. Giunta respinge anche l'istituto del ricorso gerarchico alla Regione.

Che va mantenuto invece.

Almeno fino a quando lo Stato non avrà provveduto a legiferare in merito.

Libertà?

Ma per chi?

Per gli italiani in Alto Adige?

No certo.

E neppure per quelli del Trentino, in campo amministrativo, dopo certe delibere che abbiamo viste onuste del sigillo.

E perchè?

Perchè non è un organo tecnico quello che assolve al delicato compito.

Ma politico.

E allora?

E allora il discorso si amplia.

Passa dalla definitività dei provvedimenti ai controlli che su di essi si debbono attuare.

Art. 44 - 3° comma.

Dice: « La G.P. conosce dei ricorsi avverso i provvedimenti dei Comuni e degli altri Enti ed istituti locali di cui al 3° comma in tutti i casi nei quali leggi dello Stato attribuiscono tale potere alla G.P. amministrativa in sede amministrativa o, nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Provincie di Trento e Bolzano, a qualsiasi altro organo amministrativo ».

Non concordo.

Anzi non è vero.

E mi stupisco.

Mi stupisco del silenzio che la on. G.R. ha steso su tali enunciazioni.

Altre le competenze.

Altri i compiti.

Alle Giunte Provinciali infatti spettano le materie già di competenza della G.P.A. in sede di tutela.

Ma non già materie che nell'istituto di tutela non trovano cittadinanza, perchè proprie di istituti giuridici diversi.

L'art. 48 dello Statuto mi pare non lasci dubbi.

E allora niente ricorsi.

Con termine televisivo dirò che la parola non è pertinente.

Va tolta.

Sostituita.

Con altra.

« Opposizioni ».

O rimostranze.

Ma ricorsi, no.

Per l'art. 78 dello Statuto, questi spettano al Tribunale di Giustizia amministrativa di 1° grado che dovrà essere istituito con legge dello Stato.

E il tanto vantato spirito della legge, on. Assessore?

Dove lo lascia?

Dove lo coglie?

Nell'art. 128 della costituzione?

Solo in quello?

E forse che tali principi del diritto le erano sconosciuti?

Non lo credo.

E allora?

E' sempre una concessione?

Che si fa.

Motu proprio.

Non a Lei, s'intende.

Alla Provincia.

Una pietra che lei ogni giorno porta all'attuazione dell'art. 14, secondo il suo noto interpretare.

E tutto nasce dalla confusione, voluta confusione, di quella parola « controllo ».

Messa lì con noncuranza.

A sostituire « vigilanza e tutela ».

Termini questi che non ammettono dubbi.

Esitazioni.

Che vanno difesi.

Perchè è ridicolo on. Presidente della G. R., che la Regione dove vanta potestà legislativa e amministrativa deleghi alle provincie i ricorsi che dall'esercizio di queste sue competenze possono sortire.

E' ridicolo.

Ma qui si abdica.

Di continuo.

E allora?

Se tutto questo esiste, quale la nostra posizione innanzi a questo disegno di legge?

Tre aspetti, on. Presidente.

Tre aspetti in esso noi dobbiamo cogliere.

E valutare.

E sono:

Aspetto storico-politico

Aspetto amministrativo

Aspetto giuridico.

E dico:

Posizioni diverse le nostre.

Del tutto opposte.

E per valutare la storia.

E per concepire la politica.

La cultura.

L'uomo.

La tradizione.

Io, ad una legge del genere, non aderisco.

E non perchè ritenga perfetto il Comune, così come è oggi chiamato ad operare.

Tutt'altro.

Dirò di più.

Il Comune di oggi è un non senso.

Perchè un non senso si è reso lo Stato.

Lo Stato risorgimentale.

Unitario.

E questo Comune che voi create, allora, è figlio della Regione.

Non solo.

Costituisce una premessa grave.

L'autonomia della provincia.

Si giunge cioè per altra strada alla meta desiderata ardentemente da quelli della Volkspartei.

E non lo accetto.

Non lo concepisco.

Ora, io resto fermo al Guyotte.

Non è sospetto.

Fascista.

Reazionario.

No.

Francese.

Di quelli ante Degaulle.

Nella prefazione all'edizione da lui curata della « Storia dell'Unità d'Italia », dovuta all'inglese Bolton King, scrisse: « Non vi è esempio nella storia che un paese centralizzato sia ritornato allo stato federativo: se vi ritorna è la disgregazione ».

Quarantotterie, dirà qualcuno.

Anticaglie.

Al quarantotto non ci si può fermare.

On. Presidente, tutti qui dentro abbiamo un quarantotto.

Tutti.

Più o meno recente è vero, ma lo abbiamo tutti.

C'è la costituzione infatti.

Del quarantotto anch'essa.

1948.

E quanti qui dentro ne sono figli?

Ora, se la guardate bene la Magna Charta del 48, vedrete come assomigli in tutto all'infelicitissima costituzione spagnola del '31.

Art. 8: « Lo Stato Spagnolo sarà formato di Comuni riuniti per province e da regioni costituite in regime di autonomia ».

E ancora.

Le stesse incongruenze.

Art. 1: « La repubblica costituisce uno stato integrale, compatibile con l'autonomia dei Comuni e delle regioni ».

Ne conosciamo tutti il risultato.

Ma nulla poi esiste che giustifichi la nostra.

Nessuna tradizione in questo senso.

E ciò dalla calata di Carlo VIII^o, che non volle scomodare i campanari di Firenze, fino alla prima guerra di indipendenza.

Solo dopo compare un federalismo repubblicano libertario di Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferroni, degradato dai pacifici borghesi di Romagna nel più gretto municipalismo alla repubblica di S. Marino.

Ma fu impotente.

Come il più tardivo federalismo borbonico del De Siro.

E così il Primato del Gioberti.

Attentati tutti all'unità d'Italia.

E' con Roma capitale che si parla di decentramento.

E' con la caduta degli Asburgo che si parla di autonomie regionali.

Ed è qui che nasce il partito popolare.

Nell'appello ai « liberi e forti » (pare una società ciclistica) del 18 gennaio 1919 si promette « libertà e autonomia degli enti pubblici locali. Riconoscimento delle funzioni proprie del Comune, della Provincia, della Regione... ».

Al Congresso di Venezia, nel settembre del '21, don Sturzo propone « l'autonomia legislativa e finanziaria della Regione ».

E così resta concretato il carattere costituzionale della riforma.

Filippo Meda, invece, temperato ed esperto, nella Regione voleva appena un organo amministrativo senza poteri di sovranità.

Ed è in questa storia allora ch'io colloco anche questa legge.

In questa storia che si è voluta di recente nobilitare d'una ben strana filosofia.

Strana per me, s'intende.

Eccone il nome.

Versione organica della libertà.

Ed eccola pure definita. «Trova nei cosiddetti aggregati secondari la sua tutela contro l'oppressione del potere centrale dello Stato. Comune, Provincia, Regione hanno ragione di essere quali apparati protettori del cittadino contro lo Stato e devono venir potenziati quali centri primari di formazione della personalità».

Ma questo non è che un ponte.

Un ponte gettato all'ideologia individualista, imperversante nella presente versione democratica della civiltà in cui, volenti o meno, si accomunano gli epigoni del razionalismo liberale e i fanatici del sovversivismo che giunge dall'oriente.

In ciò la libertà.

Libertas.

Falsificazione invece della storia.

Si viene a dire agli italiani che la loro felicità va ricercata in un impossibile ritorno all'epoca ormai lontana dei Comuni, dopo quella pace di Costanza che segna il trionfo della teocrazia sulla penisola.

Pessima contraffazione neoromantica di quello che fu nella realtà la vantata libertà municipale del medio evo.

Sempre faziosa.

Spesso anarchica e tirannica.

Ma non è tutto.

Questa vantata organizzazione dei Comuni è prerogativa degli stati nordici.

Ed anglosassoni.

Protestanti quindi.

In religione.

E socialdemocratici.

Nei governi.

Ma religione e governi hanno la stessa origine.

I versetti della Bibbia.

In un disperato bisogno di reagire al pes-

simismo, l'anima protestante per la salvezza sua trovò il pietismo.

Per quella del corpo, il laburismo.

Ma perchè tutto questo?

Perchè la Riforma non stabilisce rapporti nuovi solo tra Dio e gli uomini, il che non c'interessa, ma rapporti nuovi stabiliva invece tra l'uomo e l'uomo, tra l'uomo e il gruppo, tra il gruppo e lo Stato.

E tutto ciò in senso comunitario.

Da qui nasce l'America.

Con lo stesso ordinamento.

Perchè l'America si forma con le comunità protestanti perseguitate e cacciate dall'Europa.

Presbiteriani.

Puritani.

Metodisti.

Quaccheri.

Ecco, è nella comunità quacchera di Filadelfia che nasce la carta dei diritti dell'uomo.

Unitaria.

Non certo figlia del compromesso.

E' questa l'America.

L'America che ci piace.

Che non è in pantofole o stivali, come alternativamente la vede Prezzolini.

Ma con la Bibbia.

Solo che quando il capitalismo l'avrà corrotta in parte, sarà necessario ancora l'intervento dello Stato.

Leggete.

Rapporto Kefauver sul gangsterismo politico-amministrativo.

Edificante.

E da tutto ciò una conseguenza logica deriva.

Chi amministra?

Chi?

Forse il partito democratico o repubblicano?

Forse liste di altre organizzazioni politiche si presentano?

No.

Amministrano gli amministratori.

La politica non c'entra.

E' abolita.

Scacciata.

Lasciata alla periferia dei sentimenti.

Solo così è possibile una riforma dei Comuni.

Anche nella misura che questa legge accoglie.

Non ci può essere autonomia comunale, se non esiste prima un'autonomia dei partiti.

Fatela questa riforma.

E solo allora avranno valore le tesi vostre che qui ammantate con gli immortali principi.

Ed è proprio da qui allora che si dipartono le considerazioni d'ordine amministrativo.

Da qui.

Da qui si diparte una domanda.

Risponde questa legge alle esigenze nuove del Comune?

E in che misura?

Con le amministrazioni politiche non credo.

Con i Consigli comunali configurati sul modello del parlamento nazionale in quelli che sono i suoi più deteriori aspetti — le manovre di corridoio — io lo escludo.

Con i cittadini ancora privi del diritto di interporre ricorso, io lo nego.

Con la rappresentanza nell'amministrazione attiva negata ai cittadini di lingua italiana in Alto Adige, io lo smentisco.

E poi?

E poi l'ultimo aspetto.

Quello giuridico.

Gravissimo compito mi pare il nostro.

Bisogna infatti compiere un'analisi se le nostre norme rispondono ai principi sanciti dalle norme dello Stato.

Mi pare d'aver detto prima, all'inizio di questo mio intervento, come a mio modesto modo di vedere, ciò non si sia a sufficienza rispettato.

Ed una cosa ancora.

Poi ho finito.

Nella relazione lei parla di regolamento. Nella relazione sua lei ci dice che in 95 articoli ha condensato tutte le disposizioni necessarie per la vita di un Comune. Mettendo ordine, facendo il comitato della scure in quella che era

l'enorme congerie degli articoli del T.U. della legge comunale e provinciale.

va bene.

Però subito sotto conferma che parte di quelle disposizioni dovranno trasmigrare nel regolamento, che dovrà accompagnare la presente legge.

Onorevole Assessore, e il regolamento si può vedere?

Guardi, ho letto nel recente volume pubblicato dalla Provincia sulla storia del Trentino come fosse desiderio dell'amministrazione austriaca il mantenersi vicino, i trentini, con l'esempio di una amministrazione integerrima, con la tradizione di una burocrazia onesta. Corretta. Altamente qualificata.

Non le insegna nulla questo, onorevole Assessore?

Proprio lei dovrebbe sapere che quando al Parlamento si presentava una legge di questo genere, se la legge aveva il numero 26, il regolamento aveva il numero 27. Lo si presentava in accompagnamento alla legge perché chi discuteva potesse avere una visione generale del problema. Perché chi discuteva potesse vedere quali erano le intenzioni ultime del legislatore.

Questa bella tradizione l'ha dimenticata?

Pensa di non doverla rispettare?

Anche per questo motivo non mi sento di poter dare la mia adesione a questo progetto legislativo.

Perché è necessaria, per poterlo compiutamente valutare, la conoscenza del regolamento.

Anche perché vorrei veramente vedere quanti degli articoli del Testo unico della legge provinciale comunale lei farà trasmigrare.

Grazie della sua cortese attenzione.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire nella discussione generale? Sospendiamo per dieci minuti.

RAFFAELLI (P.S.I.): E' mezzogiorno!

PRESIDENTE: Manca un quarto d'ora, poi si lavora fino alle 12.30; l'Assessore risponderà nel pomeriggio.

(Ore 11,45)

(Ore 11,55)

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al cons. Kessler.

KESSLER (D.C.): Prima che venga dichiarata chiusa la discussione generale di questo disegno di legge desidero anch'io esporre qualche brevissima osservazione su qualcuno dei punti che ritengo fondamentali in questa legge.

Dopo gli interventi dei molti Consiglieri che mi hanno preceduto, evidentemente le mie osservazioni non avranno il carattere di una novità, ma forse non sarà del tutto inutile ritornare su qualche concetto. Per me questa legge ha un aspetto fondamentale, che del resto è stato notato anche da quasi tutti i Consiglieri che sono intervenuti in sede di discussione generale, che è quello di dare finalmente ai comuni l'autonomia. Da parte di qualche collega questo principio è stato accolto con una certa soddisfazione, da parte di altri colleghi, in modo particolare dall'ultimo che mi ha preceduto, con particolare avversione. E' logico d'altra parte che sia così, perchè proprio su questo terreno delle autonomie locali, credo che si scontrino le concezioni politiche dei vari settori di questo Consesso. Per me dirò subito che dò atto alla Giunta Regionale ed all'Assessore, che in particolar modo si è dedicato a questo lavoro, del buon lavoro fatto, anche se, come ha detto Scotoni, questo lavoro è arrivato con un certo ritardo. Ciò non mi toglie la soddisfazione di poter dire che finalmente qui noi nella nostra Regione autonoma si è applicato, si è data concreta applicazione a quei principi che già nella Costituzione italiana erano stati enunciati, ma mai applicati: il concetto dell'autonomia degli enti locali ed in modo speciale del comune.

Questo concetto al quale la legge si ispira è formulato nell'art. 1, sulla cui formulazione tutti i Consiglieri si sono più o meno soffermati. Per me dirò subito che questa formulazione, direi forse meglio la nuova formulazione, ancora meglio, anche se nella sostanza non cambia la formulazione originaria

dell'articolo, rappresenta la definizione che senz'altro ritengo apprezzabile e ritengo anche felice di quella che è il comune, o di quello che deve essere il comune secondo la nostra concezione. Il comune è per noi, anche storicamente, contrariamente a quello che ha affermato Cecon, la prima unità dello Stato, quella che nell'ordine di tempo è nata prima, e tutte le altre istituzioni, Stato compreso, sono venute dopo. Per noi è logico ed è giusto che sia così. D'altra parte rappresenta questo uno dei principi basilari della struttura democratica dello Stato, che gli interessi locali vengano anzitutto valutati ed approntati da organismi, e quindi dagli organismi locali. Questo è in armonia, caro dott. Cecon, proprio con la nostra migliore tradizione giuridica fin dal 1800, fino a che siete arrivati voi, perchè allora abbiamo visto quello che avete combinato!

PREVE CECCON (M.S.I.): Allora non era democratica la Francia, non era democratica la Germania!

KESSLER (D.C.): Se prima ha detto che questo è il principio di tutte le legislazioni nordiche, adesso lo vuole negare?

PREVE CECCON (M.S.I.): Questo non è il principio della Francia, nè dell'Austria, nè della Germania!

KESSLER (D.C.): Mi pare strano! Comunque, dico che sono ancora più lieto di questa affermazione e della concretazione di questo principio in questa legge regionale, proprio come democristiano, perchè, come già ha fatto Cecon nel citare don Sturzo e il programma che fu del partito popolare, questo basilare principio dell'autonomia degli enti locali era già nel programma del partito popolare ed è ora nel programma del partito della D.C. Questa mi pareva la osservazione di fondo che era giusto che noi facessimo di fronte a questo progetto di legge, esprimendo la nostra viva soddisfazione.

Ciò non toglie che sulla concreta formulazione dell'art. 1 non ci sono stati, prima di tutto in commissione, anche e proprio da parte del

sottoscritto, come membro di commissione, non siano state formulate certe perplessità e certi suggerimenti per ovviare a qualche difficoltà che sarebbe potuta nascere dalla formulazione così come era. La difficoltà che io ed anche altri si osservava, ed anche altri Consiglieri che hanno parlato prima di me hanno messo in evidenza, era quella che dando la definizione del comune ed assegnando, come fa l'art. 1, le funzioni al comune, si potesse un domani verificare il caso in cui alcune funzioni che noi riteniamo obbligatorie, anche se nella legge scompare questo concetto di obbligatorio e facoltativo, fossero state in qualche caso abbandonate dal comune senza la opportuna sanzione da parte degli organi superiori. In particolare o più precisamente il dubbio nasceva dal fatto che sostituendo questo progetto di legge completamente, come anche lo Assessore nella sua relazione ed anche l'ultima volta in sede di discussione generale aveva affermato, il testo unico del 1934, avesse abolito o potesse abolire qualcuna di quelle funzioni che la legge sulla finanza locale all'art. 10 del 1931, assegnava al comune, mutandole da leggi speciali sparse attraverso il tempo, attraverso la legislazione italiana. Infatti l'art. 427 del testo unico del 1934 aboliva l'art. 5 e quindi si poteva in un certo senso temere che alcune di quelle funzioni che non erano sancite in leggi speciali, richiamate dall'art. 5 del 1931, potessero sfuggire al comune. In particolare c'era il caso dell'obbligo del comune di pagare i dipendenti comunali. Era ben evidente che se la legge non si occupava di questo, il comune avrebbe dovuto in ogni caso soddisfare il principio generale di pagare i propri dipendenti, però poteva nascere il dubbio che il rapporto fra comune e dipendente potesse diventare da pubblico che era prima, in quanto stabilito in una legge, potesse diventare di diritto privato, il che avrebbe indubbiamente rappresentato una novità nel nostro ordinamento giuridico. Anche se è vero che privato non avrebbe potuto diventare perchè la natura del rapporto pubblico sarebbe derivata proprio dal fatto che

il rapporto si svolgeva nei confronti di un ente pubblico. Comunque credo che la formulazione dell'art. 68 bis, dove ci sono queste alcune funzioni, fra le quali proprio questa del pagamento dei dipendenti del comune, credo sia stato utile ad eliminare qualche incertezza e in ogni caso abbiamo la tranquillità che le vecchie funzioni che le leggi dello Stato attribuivano al comune, sono anche attualmente attribuite attraverso leggi speciali per quelle alcune che erano incluse nell'art. 5 del T.U. del 1931 e per quelle 5-6 che non trovano appoggio nelle leggi speciali, lo trovano ora nell'art. 68 bis. Quindi mi pare che così formulato l'art. 1 possa essere accettato sia nello spirito perchè è quello che sancisce il principio fondamentale a cui si ispira la legge dell'autonomia dell'ente locale che è il comune, sia anche perchè non possono sussistere più quelle perplessità che forse anche abbastanza ragionevolmente potevano sussistere mancando quelle alcune funzioni che non trovavano un appoggio in alcuna legge speciale.

Un altro dei punti sui quali noi abbiamo espresso delle perplessità, lo dico chiaro, è uno dei punti che forse è stato la causa della domanda di rinvio sul quale qualcuno ha avuto modo di fare così bello spirito, non dico solo a Cecon ma anche ai giornalisti del «Dolomiten», uno spirito poco educato e forse anche villano...

PREVE CECCON (M.S.I.): Il mio?

KESSLER (D.C.): Non il suo! Il titolo che riguarda le frazioni rappresentava per noi qualche incognita, che del resto era già apparsa in commissione non solo da parte nostra, ma anche da parte di altri Consiglieri, ed era stato messo in evidenza anche da Vinante nel suo intervento in sede di discussione generale. L'obiezione fondamentale che noi si faceva a questo ordinamento delle frazioni era quella che si allargava troppo quello che è il concetto dell'amministrazione separata della frazione come era sancito nella legge dello Stato. Infatti la legge statale prevedeva la separazione delle spese, non prevedeva l'amministrazione

di queste rendite patrimoniali, e meno ancora quote di entrate comunali, da parte della frazione; cioè, in poche parole, la legge dello Stato manteneva sempre l'amministrazione anche delle rendite patrimoniali delle frazioni con amministrazione separata al comune, e solo al comune, cioè al consiglio comunale e alla Giunta. L'innovazione, che era veramente notevole nel progetto originario, era che questa amministrazione passava dall'organo della frazione, chiamato comitato frazionale ed in qualche caso, dove c'è, al comitato di amministrazione dei beni di uso civico, ma lo spostamento dalla vecchia traccia era notevole. Si è fatto un giudizio di merito per vedere se questa innovazione trovasse una giustificazione nella realtà.

A nostro modo di vedere non la trova perchè ormai oggi con la separazione, da noi, dei beni di uso civico, le frazioni, possono godere di quella autonomia che giustificatamente chiedono, ma non ci pare legittimo e giustificato che anche l'amministrazione, sia pure di rendite frazionali, sia trasferita al comune. E da qui quella serie di emendamenti che hanno ricondotto sostanzialmente gli articoli che riguardano il Capo delle frazioni, alla sostanza della legge dello Stato. Veramente questo ritengo che sia utile perchè anche in sede pratica, anche sentendo gli amministratori comunali direttamente interessati, pare che una certa confusione di funzioni ormai c'è, e se avessimo realizzato quel sistema là ci saremmo trovati davanti a un sindaco con sue competenze, una Giunta, un Consiglio comunale, un comitato di amministrazione della frazione, in modo tale che in qualche piccolo comune non si sarebbe potuto distinguere quali sono gli amministratori comunali: se sono quelli della frazione, o quelli del comune. Riteniamo che così com'è formulato adesso, possa essere accettato.

Questi erano i due punti fondamentali sui quali potevano esistere da parte nostra delle perplessità, che, secondo noi, sono state tolte dalla formulazione di quella serie di emendamenti che ha presentato l'Assessore.

Ora se il Consiglio mi permette, vorrei dare una scorsa a tutti gli emendamenti presentati, da quelli dell'Assessore Benedikter a quelli del cons. Vinante e Paris, ed anche da Scotoni e Nardin, per esprimere, sia pure sommariamente, un primo giudizio.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dall'Assessore Benedikter, ho già parlato dei due fondamentali. Quello che riguarda l'art. 1 è un emendamento più di forma che di sostanza, anche se al cons. Cecon è parso che dando la precedenza a quella frase « il comune esercita le funzioni attribuite dalla legge » sposti molto. Pareva anche a noi che l'estetica stessa dicesse di porlo davanti e quindi è stato posto davanti. Però la sostanza dello art. 1 attuale è identica alla sostanza dell'art. 1 di prima.

L'emendamento all'art. 21 è venuto incontro a certe obiezioni che erano state fatte in commissione da parte mia e non erano state accettate, ma anche da parte di altri commissari. Là infatti ci pare più opportuno che l'assunzione e i provvedimenti che riguardano il personale impiegatizio, vengano riservati al consiglio invece che alla giunta. Mi pare che anche altri emendamenti presentati da altri prevedevano la stessa cosa. Quindi a noi pare molto opportuna questa modifica, anche perchè nei piccoli comuni la questione del personale è molto importante, ed è bene che sia riservata alla competenza del consiglio comunale.

L'emendamento all'art. 24 non sposta gran che, è un assestamento necessario dopo la modifica del delegato del sindaco, che si è fatta nel Capo delle frazioni. L'emendamento all'articolo 25 ha poca importanza. Quello all'art. 46 è veramente notevole, forse era stata una dimenticanza quella di omettere tra le deliberazioni soggette al controllo di merito, la deliberazione del consiglio comunale di applicazione dei tributi. Indubbiamente è una questione importante che non poteva sfuggire al controllo di merito della Giunta provinciale.

Dell'art. 68 bis ho già parlato.

Art. 72, anche secondo noi l'emendamento

così come è proposto migliora quello che era il vecchio testo dell'art. 72, che prevedeva la liquidazione delle spese ordinarie da parte del sindaco con la firma dell'assessore. Si è detto che non si vuole impacciare la vita comunale, però che almeno una delibera interna, sia pure soggetta al controllo, ci sia. Così in questa maniera le spese ordinarie sono ordinate e liquidate dalla giunta comunale, salvo che non si tratti di spesa fissa, perchè in quel caso è evidente che basta l'emissione del mandato con gli estremi della deliberazione di approvazione. Le spese straordinarie sono rimesse alla giunta comunale con delibera soggetta al controllo, ed anche questo pare molto giustificato. Gli altri emendamenti riguardano la sostituzione della disciplina che si era data in un primo momento al Capo delle frazioni con una nuova disciplina che riporta e riproduce, se non testualmente, senz'altro nella sostanza, tutta la disciplina che lo Stato aveva già dato con la legge del 1934 a questa materia. Una modifica all'art. 98, non di molto rilievo, che però appare opportuna, date le diverse esigenze da un comune all'altro e quindi anche diversi sistemi di amministrazione interna e di contabilità che possono i singoli comuni mantenere.

Passo ad esaminare, brevissimamente, gli emendamenti presentati da Raffaelli, Vinante e Paris. Il primo emendamento all'art. 7 propone che le frazioni che vogliono erigersi in comune autonomo, che, secondo il testo originario, dovrebbero avere per lo meno 500 abitanti, viene proposto che questo numero venga elevato ad 800 abitanti. Dico che non sono personalmente d'accordo, perchè sono in linea di massima d'accordo che perchè si crei un nuovo comune, devono esistere certi presupposti, non solo di natura finanziaria, ma anche numerica di abitanti, ma se andiamo a guardare al numero degli abitanti delle nostre frazioni ci accorgeremo che le frazioni che siano fra i 500 e gli 800 abitanti sono molto poche, quindi sono molto poche le frazioni che raggiungono rispetto al numero totale, gli 800 abitanti. Quindi ritengo che, se vogliamo lasciare questa li-

bertà alle singole frazioni di chiedere la erezione in comune autonomo, convenga lasciare il numero di 500, in quanto poi c'è sempre un controllo attraverso il parere della giunta, e poi viene al consiglio.

In definitiva quindi se qualcuna di queste domande sarà ingiustificata, potrà sempre il Consiglio regionale negare. Poi al primo comma si propone un'altra modifica, dove dice che la domanda deve essere presentata da due terzi degli abitanti. Direi di no, che basta la metà, perchè si fa poi il referendum nel quale tutti i censiti possono esprimere il proprio parere; quindi non vedrei perchè si deve mettere questa limitazione dei due terzi. Per me resterei al progetto originario che era quello di ammettere solo la maggioranza.

Poi gli altri emendamenti che riguardano la soppressione di quella clausola in base alla quale la maggioranza dei cittadini richiedenti dovrebbe disporre della maggioranza di capacità tributaria nei confronti della frazione e del comune, dico la verità che su questi emendamenti sono d'accordo con coloro che li hanno proposti, perchè questa frase riportata dalle leggi dello Stato è una frase che ha un sapore indubbiamente superato. Se si considera che in definitiva dopo la domanda, tutti i censiti possono esprimersi attraverso il referendum, non ne vedo la pratica utilità. Quindi sono d'accordo di omettere in quei due, tre articoli dove sono richiamati anche le altre volte, quella clausola lì. Poi un emendamento è stato proposto all'art. 10 dove si propone che ogni cittadino possa fare opposizione alla delibera del consiglio comunale in base alla quale dà il parere per la separazione o meno.

Io dico anzitutto che non è necessaria. E' evidente che contro ogni delibera del comune, ogni censita o interessato può fare opposizione. Quindi non vedo perchè bisogna codificarlo in una maniera così speciale. Anzi potrebbe far nascere il dubbio che contro qualche delibera del comune non possa essere proposta opposizione. Quindi questo è senz'altro inutile; anzi sono dell'opinione di stralciarlo, per non ingenerare delle confusioni che non sarebbero cer-

tamente utili. Così dicasi dell'art. 14, dell'emendamento che avete proposto all'art. 14 dove dite, dopo la parola « personale » di aggiungere « quando sopravvenga taluna delle cause contemplate dall'art. 8 ». E' evidente che le cause di cui all'art. 8 sono le cause sopravvenute di ineleggibilità per un consigliere, non occorre ripeterle per il sindaco.

RAFFAELLI (P.S.I.): No!

KESSLER (D.C.): Credo di sì, cons. Raffaelli. Art. 14: « La qualità di consigliere si perde se sopravviene una delle cause di illegittimità o incompatibilità contemplate dalla legge ». Ora voi dite « quando sopravvenga taluna delle cause contemplate dall'art. 8 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5, come cause di ineleggibilità ». E' esattamente quello che è riportato nel primo comma dell'art. 14. E' evidente che quando il sindaco perde la qualità di consigliere per una causa sopravvenuta di ineleggibilità, perde anche, evidentemente, la capacità di essere sindaco.

RAFFAELLI (P.S.I.): Può sopravvenire solo quella ad essere sindaco e non lasciare quella del consigliere!

PARIS (P.S.D.I.): Non di consigliere!

KESSLER (D.C.): Forse non afferro esattamente, me lo dirà dopo eventualmente...

PARIS (P.S.D.I.): Un consigliere regionale può essere consigliere comunale e non sindaco, per esempio...

KESSLER (D.C.): Un ulteriore emendamento è quello portato all'art. 16: « La deliberazione motivata è comunicata oralmente al Presidente della Giunta ed al Consiglio ».

Cioè qui si chiede che quando la Giunta prenda un provvedimento grave, come indubbiamente è quello dello scioglimento del Consiglio comunale, nella prima seduta del Consiglio Regionale ne sia data verbale comunicazione. In un certo senso si può anche capire, cioè capisco che attraverso questo emendamento i proponenti intendono sottolineare la

importanza e la gravità del fatto e su di questo non avrei nulla da obiettare. Solo dico che una comunicazione verbale mi pare che serva poco; e siccome ormai è stabilito nella legge che ogni decreto di scioglimento deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale, la notizia diviene pubblica immediatamente, quindi non vedrei espressamente la ragione a meno che i proponenti non spieghino ulteriormente il loro pensiero.

Poi un ultimo emendamento è quello dello art. 18, laddove si propone che anziché un terzo dei consiglieri, come inizialmente previsto dal testo della Giunta, fosse un quinto dei consiglieri in carica ad avere la possibilità di chiedere la convocazione del consiglio comunale. Questa discussione era sortita anche in sede di commissione, e non trovandoci evidentemente su posizioni uguali, si era cercata una via di mezzo, cioè una parte sosteneva il terzo ed un'altra il quinto, si è fatta la proposta di andare sul quarto, infatti l'emendamento accettato dalla commissione era nel senso del quarto. Ritengo quindi di rimanere sull'emendamento proposto dalla commissione, cioè che occorra un quarto dei consiglieri in carica per poter chiedere la convocazione del consiglio comunale. Ora c'è la serie di emendamenti presentati da Scotoni e da Nardin.

PARIS (P.S.D.I.): Non si potrebbe esaminare in sede di discussione articolata?

KESSLER (D.C.): Potrebbe essere utile anche farlo in sede di discussione degli articoli. Su qualcuno forse, questi sono emendamenti di minore importanza, alcuni però erano emendamenti di una certa sostanza, sui quali valeva la pena di intrattenersi in sede di discussione generale. Comunque se i Consiglieri ritengono, si potrà ritornare sull'argomento quando arriveremo alla discussione sui singoli articoli, quindi mi riservo di intervenire in quella sede.

E concluderei queste brevissime osservazioni generali sul testo della legge comunale affermando che, secondo noi, anche se non è un

testo indubbiamente perfetto, inquantochè ci saranno lacune e forse delle imprecisioni, è un testo che potrà essere, quando la pratica lo avrà dimostrato necessario, modificato, migliorato. Riteniamo però che il fatto di averlo finalmente concretato e presentato sia un fatto positivo perchè finalmente su questo settore di particolare importanza si parte. Abbiamo poi la convinzione, con questo testo, di fornire ai nostri amministratori comunali un agile e moderno strumento per la realizzazione di tutti gli interessi di natura strettamente locale e come tali vanno riservati agli amministratori locali.

Dipenderà naturalmente dalla maturità, ma soprattutto dal senso di responsabilità con la quale i nostri consigli comunali sapranno servirsi di questo testo. Ritengo, cons. Ceccon, che questa maturità i nostri consigli comunali l'abbiano e mi auguro e spero veramente che questa fatica, che questo lavoro nostro possa essere coronato da un successo dell'amministrazione dei nostri comuni, anche se indubbiamente rappresenta soltanto un primo passo perchè, come giustamente aveva rilevato il cons. Scotoni nel suo intervento, dare al nostro comune una autonomia ampia, amplissima, quale questo testo concede, senza però fornire i mezzi per attuarla, rappresenta una certa illogicità. Penso, non so il pensiero dell'Assessore, che in conseguenza di una eventuale approvazione di questo disegno di legge, la prima cosa da realizzare, proprio in attuazione di questo disegno di legge, sia la riforma di tutta la materia che riguarda la finanza locale, in quanto in quella sede, indubbiamente complessa e difficile, ritengo che la dobbiamo affrontare con una certa urgenza, proprio per poter fornire ai nostri comuni i mezzi finanziari o quel sistema finanziario che sia più consono alle nuove funzioni che, attraverso questa legge, noi gli riconosciamo.

Un secondo provvedimento che si renderà necessario dopo di questo, perchè il complesso sia organico, è indubbiamente la modifica della legge regionale del 1953, se non erro, che

riguarda l'approvazione dei rendiconti, e questo era il punto sul quale mi volevo intrattenere, su quell'emendamento presentato da Scotoni e da Nardin, che è veramente fondamentale. Io dico che sono d'accordo nel senso che questo controllo ci deve essere, però mi pare che il luogo più adatto e la *sedes materiae* più precisa per attuare questo controllo, sia proprio quella della revisione della legge regionale sull'approvazione dei rendiconti.

In quella sede credo che si possono studiare e concretare quelle iniziative per il controllo, indubbiamente necessario. Un'altra modificazione che sarà richiesta, penso, dopo l'approvazione di questa legge è la modifica della legge regionale sulla finanza locale, cioè quella legge che attribuisce la possibilità di integrare il bilancio finanziario del comune. Senz'altro secondo me va coordinata con il nuovo testo, che non è più il testo del 1934 ed a questo proposito dico subito che la prima modifica da fare in quella sede sarà quella di evitare ed impedire che gli interventi della Regione attraverso le Province, per il ripiano dei bilanci deficitari comunali, devono limitarsi esclusivamente al ripiano economico del bilancio, anche se dopo la approvazione di questa legge sarà un po' difficile distinguere il bilancio economico da quello finanziario. Questo mi pare che in sede di modifica e di aggiornamento della legge sarà necessario fare.

Con questo concludo esprimendo la speranza che il Consiglio regionale approvi questa legge e raccomandando all'Assessore che dopo l'approvazione di questa legge, metta in cantiere con la maggiore rapidità possibile tutti gli altri provvedimenti di contorno senza i quali questa legge potrebbe correre il rischio di rimanere più sulla carta che di entrare nella reale applicazione nei nostri comuni.

PRESIDENTE: Volevo domandare ai Consiglieri se ci sono altri che si iscrivono nella discussione generale. La seduta è rinviata alle ore 15.

(ore 12,30)

Ore 15

PRESIDENTE: La seduta è aperta. La parola all'on. Paris.

PARIS (P.S.D.I.): Un momento, non l'ho ancora chiesta!...

PRESIDENTE: Allora chi chiede la parola nella discussione generale? Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione.

PARIS (P.S.D.I.): Domando io la parola. Egregi colleghi presenti e molti assenti, io mi rendo conto della difficoltà di regolamentare questa materia e credo che le testimonianze più probanti le abbiamo nelle leggi nazionali, che hanno tentato di inquadrare tutte le norme che dovrebbero regolamentare l'attività dei comuni; purtroppo ai testi unici del 1915 e del 1934 si è aggiunta tutta una serie di leggi particolari, di decreti legge, nel nostro ambiente anche di leggi regionali, come quella sulle elezioni dei Consigli comunali, quella delle Province in materia di usi civici, e poi una miriade di disposizioni ministeriali, di sentenze, in modo particolare del Consiglio di Stato, ciò che sta a dimostrare ed a testimoniare che questa materia non ha ancora raggiunto un suo assetto definitivo, anche se definitivo non può essere, perchè se i comuni vogliono adeguarsi alle necessità della vita, che con il suo ritmo continua ad imporre nuove esigenze, è naturale che le disposizioni non possono venire che dopo. Ma riconosco nella volontà del proponente, l'intento di presentare un progetto di legge che si uniformi allo spirito dei tempi nuovi ed allo spirito ed alla lettera della nostra Costituzione. Lo Stato non ha fatto che sopprimere certe norme del testo del 1934 ed aggiungere o ripristinare altre del primo testo del 1915, ma non ha ancora messo mano in modo definitivo, coordinato ed organizzato a questa attività, quella che è definita la cellula base dello Stato.

Questo, che cosa ha determinato in questi ultimi tempi? Due pesi e due misure, in quanto vediamo dei comuni che hanno spirito di iniziativa e che realizzano opere veramente notevoli, che si adeguano ai tempi ed anzi tentano

di prevenire certe situazioni e che, ecco qui i due pesi e le due misure, trovano nell'autorità di controllo una certa compiacenza che le stesse autorità non hanno per altri comuni che propongono la stessa cosa ma per i quali trovano sempre dei cavilli per non approvare le relative delibere. Per vedere quale è il caos delle nostre amministrazioni, fin dove cioè può arrivare la disamministrazione, basta pensare al caso clamoroso di Napoli e di Firenze, ed anche qui nel nostro ambito a Ruffrè, e ce ne sono degli altri, quello che è stato condannato l'altro giorno, Spagnolli a Molina di Ledro,...

CONSIGLIERE: Bezzeca!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ecco il concetto della responsabilità amministrativa!...

PARIS (P.S.D.I.): Certo, non c'è, o c'è per qualcuno e non c'è per altri, e ci sono veramente due pesi e due misure.

Nell'attuale disposizione, tutto l'insieme dei controlli è nelle mani purtroppo dell'autorità politica, ed anche non fossero in mano all'autorità politica, gli strumenti burocratici sono sempre influenzati dalla autorità politica. Questa è la causa del pressapochismo che c'è nella nostra amministrazione, nello sfrenarsi di imposizioni, di atti e azioni illegali, di abusi e di soprusi. Cose che forse a voi della maggioranza non appaiono gravi; noi della minoranza vorremmo vedere un'amministrazione molto più obiettiva, indirizzata esclusivamente al fine di raggiungere una migliore condizione di vita delle popolazioni amministrate. Ora, come dico, l'intento è indubbiamente buono, ma, signor Assessore, mi lasci dire che sono rimasto deluso.

Sono passati circa due anni da quando il Consiglio Regionale, riunito a Bolzano nello ottobre 1956, non approvò l'inserimento all'ordine del giorno del testo che lei ci aveva allora proposto, che per me era migliore perchè in un certo senso era più preciso, più largo nelle disposizioni. Ma come mai che centinaia di articoli del T.U. del 1915, del T.U. del 1934, del Regolamento del 1911 che ora dovrebbero pas-

sare in diverse parti per diventare leggi, si riducono a 98 articoli? E la vita in questi ultimi anni non è stata facile, e le amministrazioni comunali hanno assunto poteri non previsti nella legge ma che sarebbe giusto cercare di incanalare, di indirizzare. Invece non si vede niente. Io ho definito questo testo la prima scadenza dell'accordo D.C.-S.V.P., che la D.C. paga al S.V.P.

KESSLER (D.C.): Ma va là!

PARIS (P.S.D.I.): Tu puoi brontolare finchè vuoi!

KESSLER (D.C.): Brontoli tu?

PREVE CECCON (M.S.I.): Jus murmurandi!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): La prima cambiale che si sconta...

PARIS (P.S.D.I.): ...perchè basta guardare anche gli emendamenti che sono stati presentati in certi casi, peggiorano ma...

KESSLER (D.C.): Dimostralo!

PARIS (P.S.D.I.): ...basti pensare al mantenimento ancora della dizione che « solo i cittadini contribuenti » hanno certi diritti, per fare vedere con che spirito e con che mentalità lei pensa! Mi citi un solo cittadino *italiano* che non paghi i contributi comunali!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ed allora?

PARIS (P.S.D.I.): Non ce ne sono! Perché non occorre che paghi la imposta di famiglia o quella di arti e mestieri, di terreni, di fabbricati ecc. Se solo si lava al mattino, paga già le imposte comunali...

KESSLER (D.C.): Abbiamo dichiarato di accettare l'emendamento!

PARIS (P.S.D.I.): Non importa se adesso tu, Kessler, per il tuo gruppo, hai accettato; ma c'era qui dentro! Ed allora bisogna dire che ci si rifà ancora ai tempi quando non era in vigore il suffragio universale. Sì, era allora, Assessore, che la popolazione era divisa in due

parti, quella avente i diritti politici e quella non avente diritti. Da quella situazione è derivato che su certe cose potevano pronunciarsi solo quelli che pagavano le imposte. Lei non ha sentito questo dovere di adeguarsi, non ha avuto questa sensibilità! Ma non c'è solo questo. Noi abbiamo sempre combattuto il fatto di togliere la attuale garanzia che godono i segretari comunali, di non essere dipendenti dall'amministrazione comunale; qui diventano dipendenti. Senza dire tante cose lei cerca di metterci il balzello e noi caschiamo, senza sapere il perchè. Ora per me questo è grave, gravissimo!

PUPP (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Chi paga comanda!

PARIS (P.S.D.I.): Per lei non lo sarà! Ci sono due mentalità in conflitto, forse per la maggior parte dei comuni dell'Alto Adige andrà bene questa disposizione, per noi del Trentino no, per noi dell'Italia, no! Io credo di dire delle cose molto serie. Per noi il segretario comunale è il tutore della legalità del comune...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Il rappresentante dello Stato.

PARIS (P.S.D.I.): Non vorrei dire il rappresentante dello Stato, ma della legge, che avverte: guardate che queste cose qui non le potete fare; che deve anche essere in grado di rifiutarsi di porre la sua firma su certe delibere.

Quando è dipendente comunale può fare queste cose? Le può fare? Solo chi si trova in certe posizioni, di fronte a certe incognite può assumere questo atteggiamento, sarà comunque un'esigua minoranza, ma la stragrande maggioranza non potrà farlo e nei nostri paesi più che divisioni politiche ci sono divisioni di interessi, ci sono i partiti delle parentele e degli interessi, e chi conosce i paesi mi dica se è vero o se non è vero! Ecco quindi qui un fatto gravissimo per la garanzia dell'obiettività e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Altro punto: e qui, anche qui, lei non solo ci aveva introdotto che il personale impiegativo fosse addirittura assunto dalla Giunta, an-

che il segretario comunale, perchè fra quelli c'era anche il segretario comunale. Poi c'è il famoso art. 78. Non so in che cosa sia stata alterata la primitiva dizione, nella sostanza rimane tale e quale, e qui è un ulteriore attentato all'integrità comunale, anche se prima è detto: «ferma restando l'unità dei comuni»; non fermate niente! In Alto Adige non ci saranno frazioni che chiedono di amministrarsi separatamente, per quanto riguarda le disposizioni relative a questo articolo; nel Trentino ne avremo, e sarà un ulteriore sminuzzamento, un'ulteriore polverizzazione delle possibilità finanziarie dei comuni. Andiamo a ritroso nei tempi, non procediamo con i tempi. Non solo, ma abbiamo un peggioramento, perchè prima c'era per lo meno la garanzia di un comitato eletto come si eleggono i comitati di amministrazione dei beni di uso civico. Oggi con l'emendamento portato, la sostituzione dell'art. 81, non abbiamo neanche quello; basta che un decimo della popolazione faccia una proposta alla Giunta Provinciale. Con che criterio? Con quale criterio? E' la prima proposta che fa, la seconda o la terza, o la quarta o la quinta? Come giudica la Giunta Provinciale? Chi sceglie fra le varie proposte? E mi pare che questi comitati abbiano una certa importanza, ma possono persino stare in causa contro il comune; un decimo della popolazione fa una proposta e la Giunta Provinciale nomina! Ma dove è qui, Signori, il rispetto della Costituzione? Dove è il rispetto del regime democratico? Non so trovarlo, non so assolutamente trovarlo! Questi sarebbero gli emendamenti partoriti dagli uffici dell'amministrazione provinciale di Trento e concordati poi fra i due gruppi di maggioranza? E' per questa roba qui che avete chiesto la sospensione della trattazione? Era meglio andare avanti, era meglio procedere nell'esame del testo, quale era prima.

DALSASS (S.V.P.): Perchè ha votato la sospensione?

PARIS (P.S.D.I.): Io mi sono astenuto! D'altro canto il testo rimane quello che è, e

non fate dello spirito, signori, non c'è da fare dello spirito!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Potete farlo solo voi lo spirito!

PARIS (P.S.D.I.): Anche se avessi votato a favore della sospensione, vuol dire che avevo fiducia che ne sarebbe uscito qualche cosa di buono, ma non di peggiore, non per peggiorare il testo proposto!

PREVE CECCON (M.S.I.): ...10 anni di esperienza, Paris!

PARIS (P.S.D.I.): Qui ci sono anche proposte di un decimo della popolazione senza alcuna garanzia di come la Giunta Provinciale sceglierà. Di fronte a queste cose è inutile che mi dilunghi in Consiglio. Sono convinto che la nostra buona volontà, i nostri sforzi di portare un contributo che si dovrebbe concretare in emendamenti è destinato a non avere alcun successo. Però, signor Presidente, quello che predico è questo: che la nostra amministrazione comunale sarà ancora più confusa; lei doveva preparare un testo non di 98 articoli, ma di centinaia di pagine e non affidarsi solo alla sua esperienza ed a quella dei suoi uffici, ma nominare una commissione di esperti, e fare revisionare anche quello che era l'elaborato della commissione; occorrevano anni, ma metteva le nostre amministrazioni in grado di funzionare! Quale sarà invece la situazione quando entrerà in vigore questa legge? Avranno davanti tutti i testi delle leggi nazionali, le sentenze del Consiglio di Stato, tutta la giurisprudenza! E dopo il regolamento qui, quando uscirà? E nel frattempo a quale regolamento si richiameranno? Questa legge sarà varata, ma vedremo in poco tempo la necessità di porci mano di seguito, di continuo e parecchie volte. Ed allora mi domando se non era meglio prendersi il tempo necessario, uomini conoscitori a fondo della materia, e le amministrazioni comunali che sono andate avanti alla meno peggio oggi potevano continuare ancora uno o due anni, ma dare

a tutta la materia una sistemazione definitiva, per quanto poteva essere definitiva.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Dichiario chiusa la discussione generale e, se l'Assessore vuol passare alla replica, la parola è all'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Buona parte dei rilievi fatti nella discussione generale, sono trattati nella relazione. Evidentemente la relazione è piuttosto succinta, sintetica. D'altro canto già da più di un anno erano stati distribuiti degli elementi illustrativi al disegno di legge. Comunque sarà necessario entrare su alcuni argomenti già trattati nella relazione per illustrarli più ampiamente, e però mi limiterò a questioni di carattere generale. Non entrero in questioni particolari in quanto dovranno essere trattate nei singoli articoli.

Il Consiglio Regionale si trova di fronte al compito di attuare articoli della Costituzione nei riguardi dell'ordinamento dei comuni. Sono gli artt. 128 e 130 della Costituzione. L'art. 128 dice: « Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni ». L'art. 130 dice: « Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione ».

E' stato giustamente detto che la Regione Trentino - Alto Adige arriva un po' tardi nell'attuare per il suo territorio questi articoli della Costituzione, e ciononostante nelle trattative che si sono svolte due anni fa e per quasi un anno con la Presidenza del Consiglio dei ministri, e tramite la stessa con il Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, l'obiezione fondamentale che è stata sollevata contro l'intento della Regione di legiferare in materia, era appunto la

mancata attuazione da parte dello Stato di questi articoli della Costituzione. Ora non è certamente colpa della Regione se il Parlamento nazionale non ha adempiuto alla norma transitoria IX^o della Costituzione, la quale dice: « La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali ed alla competenza legislativa attribuita alle regioni ». Quindi è rimasto, nonostante questo grande lasso di tempo passato, è rimasto il compito, e credo compito doveroso, di attuare per il territorio regionale questi articoli della Costituzione, cioè attuare l'autonomia degli enti locali, in particolare del comune, in quanto la Costituzione lo definisce un ente autonomo, cioè bisogna ritenere che la definizione « ente autonomo » abbia il suo preciso significato e non sia sinonimo di ente autarchico. Quindi il comune ha anche una potestà normativa ed è indipendente sia nell'esercizio della sua potestà normativa e, per correlazione, sia nell'esercizio di potestà amministrativa. Altrimenti la qualifica di ente autonomo non avrebbe il suo significato.

Ora nella materia, nella riforma della legge comunale per l'attuazione della Costituzione, noi asseriamo che affrontando questo compito la Regione, pur avendo competenza secondaria e competenza concorrente, ed essendo perciò vincolata ai principi delle leggi dello Stato, essa debba in via primaria attenersi ai principi della Costituzione, ed ove i principi della Costituzione sono diversi e contrastano con i principi delle leggi positive, debba appunto attenersi a quelli della Costituzione e non ai principi delle leggi. Del resto abbiamo avuto degli esempi pratici nella legislazione provinciale di Bolzano, in cui ad un certo momento una legge è stata rinviata, se non sbaglio appunto la legge sulla tutela del paesaggio, in quanto avevamo riportato disposizioni della legge positiva del 1939 e ci è stato fatto presente che contrastavano queste disposizioni con principi della Costituzione e che quindi dovevano essere soppresse. Ciò — e qui è tutta la speranza di poter attuare que-

sta riforma con legge regionale, — deriva dal fatto che i principi della Costituzione devono prevalere sui principi delle leggi dello Stato. Allo scopo può essere fatto valere l'argomento letterale — che è stato già trattato da uomini di scienza che si sono occupati delle competenze legislative della nostra Regione in particolare, cioè della Regione Trentino - Alto Adige, — cioè che nei limiti del precedente art. 4, e qui c'è appunto la Costituzione, e dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, essa emanava norme legislative per l'ordinamento dei comuni. Qui i principi della Costituzione o meglio la Costituzione e i principi stabiliti dalle leggi dello Stato sono congiunti, mentre nella Costituzione per la competenza delle regioni a statuto normale, all'art. 117, non c'è nessun previo rinvio ai principi della Costituzione ed in subordine ai principi della legge dello Stato, ma la Regione normale emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, quindi possono essere sempre solo le leggi dello Stato, vecchie o nuove, anzi secondo la legge di attuazione n. 62 solo leggi novecornice, che fissino i principi ai quali le Regioni a statuto normale devono attenersi. Quindi tutta la facoltà di attuare questa riforma si basa sulla necessità di attuarla secondo le disposizioni della Costituzione, e quindi non osservando i principi stabiliti dalla legge positiva, che non è stata ancora adeguata alla Costituzione, per cui l'ampio dibattito e l'ampia discussione che c'è stata nel Consiglio Regionale, e che credo abbia comunque valso anche a contribuire al decoro del Consiglio stesso, deriva dalla possibilità di poter attuare questa riforma in base ai principi della Costituzione e non osservando, appunto, quelli che sono i principi di leggi superate.

Ora i limiti della nostra potestà legislativa in materia, oltre ad essere vincolati ai principi, che però sono da ritenersi superati dalla Costituzione, sono anche limiti di materia, nel senso che sembra che la Regione non abbia potestà legislativa in materia tributa-

ria, anzitutto. Quindi sarà quanto mai arduo affrontare poi in via sistematica ed organica la cosiddetta riforma della finanza locale, o del testo unico per la finanza locale. Abbiamo fatto dei passi in questa direzione con quella legge speciale che porta il titolo « Disposizioni concernenti la finanza locale », e dovremo appunto insistere su quella strada. Poi c'è la questione del personale e della responsabilità; qui abbiamo l'art. 56 della Costituzione, il quale limita la potestà legislativa della Regione nel merito, questa volta a favore dei comuni, nello stabilire i principi. Ora la responsabilità è materia strettamente connessa con il regolamento del personale e quindi dovrà essere regolata con legge a parte, che però dovrà stabilire solo dei principi. Ora tutto ciò è già svolto nella relazione, e non è certamente detto che l'attuale disegno di legge sostituisce veramente tutta la legge comunale e provinciale dello Stato, direi che magari avesse potuto farlo o potesse farlo, ma ne sostituisce una buona parte, ma non sostituisce la parte concernente il personale, cominciando dal segretario comunale e quindi la parte concernente la responsabilità.

Poi nella stessa relazione è stato fatto un tentativo — appunto come relazione, perchè non poteva essere fatto nella legge, — un tentativo di elencare gli articoli dei testi unici del 1915-1934, da ritenersi abrogati dalla presente legge, perchè la presente legge regola interamente una determinata materia, per cui anche singoli articoli che non trovano rispondenza nell'attuale testo, devono ritenersi abrogati appunto perchè una determinata materia è interamente regolata dalla presente legge; invece altri articoli, la cui materia non è toccata dalla presente legge, rimangono in piedi, soprattutto per una ragione: quando si tratti di articoli la cui materia non rientra nelle potestà legislative della Regione, e qui faccio riferimento anche, e soprattutto, all'art. 5 e 6 del testo unico del 1934. Per quanto riguarda i ricorsi la questione della definitività dei provvedimenti negativi dell'organo di controllo, rispettivamente la definitività dei provve-

dimenti positivi di enti locali stessi, l'art. 343 del testo unico del 1934 è sostituito da altro articolo che, in analogia a quanto dispone la legge 62 dello Stato sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, ne prevede la definitività.

Ora, prima di entrare ancora su argomenti specifici, sia pure di impostazione generale, bisogna ancora dire che la Regione Trentino-Alto Adige nel fare questo passo, intanto è stata preceduta dalla Regione siciliana, la quale, dopo aver emanato diverse leggi particolari e dopo aver recepito in un primo tempo l'intera legislazione in materia comunale e provinciale ed avere emanato diverse leggi che ne modificavano alcuni articoli caso per caso, ha poi proceduto alla riforma della legislazione con la legge sull'ordinamento amministrativo degli enti locali.

Ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia. Di questa legge esistono già commenti teorici, pratici ecc.; ha subito una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Si può dire che la nostra legge in buona parte fa tesoro della elaborazione fatta in questa legge siciliana, però possiamo anche noi richiamarci a qualche cosa di più, che risale al di là della legge siciliana, alla tradizione giuridica esistente nella Regione fino al 1921, cioè fin d'allora i comuni della Regione si sono retti secondo la legge generale della Regione austriaca, la quale nel suo articolo V° fondamentale disponeva che la sfera di azione propria del comune è quella sfera nella quale il comune, con l'osservanza delle leggi, può ordinare e disporre in piena libertà tutto ciò che concerne l'interesse immediato del comune entro i suoi limiti di territorio, a cui il comune possa provvedere con le proprie forze. Cioè una definizione che appunto contiene il concetto fondamentale dell'autonomia comunale. E la stessa legge austriaca, a sua volta, non conteneva una definizione dettagliata delle funzioni dei comuni o, come si diceva più tardi, delle spese obbligatorie, in quanto riconosceva al comune una sfera di autonomia che abbracciava tutto quanto concerneva gli inte-

ressi locali, in quanto il comune vi potesse provvedere con le proprie forze. Ora nel 1921, subito dopo l'annessione, è avvenuto il R.D. 8 settembre 1921 n. 1319, il quale, in base alle dichiarazioni della Corona, prevedeva la istituzione di commissioni consultive per studiare e proporre provvedimenti di carattere generale ritenuti necessari sui limiti e le modalità delle autonomie regionali, provinciali e comunali, da conservare appunto nella Regione. Quindi c'era la volontà allora, c'è stata allora la volontà dei governi ancora democratici di conservare il più possibile nell'inserimento della Regione, nell'ordinamento del diritto pubblico dello Stato italiano, la volontà di conservare le autonomie comunali, provinciali e regionali.

La nuova Costituzione italiana si trova in effetti appunto sul piano dell'autonomia comunale e prevede una legge generale della Repubblica per l'elencazione delle funzioni; però sappiamo che non solo questo tentativo in Italia non è stato ancora fatto, ma sappiamo che altrove, dove era previsto qualche cosa di simile, in nessuna parte si è proceduto ad una dettagliata elencazione delle funzioni dei comuni, in quanto si è riconosciuto che ciò è praticamente impossibile. Quindi si sono elencate solo alcune funzioni fondamentali a titolo esemplificativo. Ora se ne è fatta menzione nella relazione, ma credo che in base alla discussione generale il nesso è ancora spiegato con maggiore evidenza, quello della necessaria interdipendenza fra la postulata autonomia comunale con le autonomie regionali e provinciali già attuate. In tutti tre i casi abbiamo organi elettivi che vogliono amministrare responsabilmente, non sotto penetranti controlli e tutele, e così gli amministratori comunali si attendono dagli organi di controllo elettivo un maggior rispetto anche dello spirito dell'autonomia, che non da organi burocratici. Del resto l'applicazione della nuova legge dipende in buona parte dalle Giunte Provinciali, le quali ancora conservano il potere ispettivo ed i mezzi del controllo sostitutivo e conservano con ciò larghe possibilità

di ordinare la vita dei comuni e di altri enti locali. Mi riferisco, s'intende, al testo presentato originariamente e integrato e modificato da successivi emendamenti da me presentati, e per quanto concerne appunto l'articolo 1, si è anteposta la frase che il Comune esercita le funzioni stabilite dalla legge; ciò anche per attenersi più letteralmente al dettato dell'articolo 128 della Costituzione, il quale parla appunto di funzioni che saranno determinate da leggi generali della Repubblica, ho pensato di anteporre la menzione di queste funzioni. D'altro canto, era sorta la questione se con la menzione di queste funzioni attribuite dalla legge, fosse coperta o meno la numerosa serie di funzioni, che poi oggi sono chiamate spese obbligatorie previste da numerose leggi speciali, e riassunte nell'articolo 91 del testo unico del 1934; prima del testo unico del 1934 c'era stato l'art. 5 del testo unico della finanza locale, il quale non aveva fatto altro che riassumere, da tutte le leggi speciali esistenti, questi obblighi del Comune che si estrinsecavano poi in spese. Il testo unico del 1934, nelle sue disposizioni finali aboliva l'art. 5 e a sua volta nell'art. 91 riassume le spese obbligatorie. Ora si intende che ogni singola legge speciale prevede determinati oneri finanziari o spese obbligatorie per il Comune; poteva sorgere il dubbio che non bastasse il riferimento a queste leggi, riferimento contenuto nella dizione originaria: « esso esercita le funzioni attribuite dalle leggi », che non bastasse il riferimento generico alle funzioni attribuite dalle leggi e fosse necessario dire comunque che il Comune deve assumere le spese concernenti tali funzioni. Dato il dubbio che è sorto io ho anche ritenuto opportuno chiarire questo punto con quell'art. 68 bis, per chiarire, in analogia a quanto è stato fatto nella legge siciliana, che il Comune deve assumere le spese concernenti quelle funzioni attribuite al comune dalla legge. Con questa dizione sono intese tutte le leggi speciali. Sappiamo che su 105 voci dell'art. 91 del testo unico del 1934, circa 100 sono coperte dalle leggi speciali. Quindi con ciò dovrebbe essere risolta

tale questione, pur lasciando, almeno in linea di principio, in piedi il principio che le spese, il concetto di spese obbligatorie è incompatibile con l'autonomia del comune. Un testimone, credo non sospetto, mi viene qui in aiuto, in quanto il Ministro dell'Interno Tambroni, in una discussione al Senato della Repubblica il 13 dicembre 1955, ha detto — il 29 novembre ed il 13 dicembre — disse nel modo più esplicito che si trattava della legge che stabiliva nuove misure per assegni agli amministratori comunali, che poi è entrata in vigore nel marzo di quest'anno, dopo una lunga gestazione. Il Ministro dell'interno si oppose a nome del Governo di inserire la parola « i comuni devono » (*legge*). Precedentemente il Senatore Trabucchi aveva svolto con argomenti giuridici più ampi la stessa tesi. Comunque credo che la questione possa ritenersi, nella situazione della potestà legislativa in cui si trova la Regione, possa ritenersi soddisfacentemente superata dalla soluzione quasi intermedia che è stata trovata, e che, mentre abbandona l'elenco tassativo delle spese obbligatorie, da un lato si riferisce alle funzioni stabilite dalle leggi generali e dall'altro lato conserva anche, qui in certo qual senso conciliando il principio delle leggi esistenti con il principio della Costituzione, stabilisce anche che per queste funzioni di cui alcune fondamentali sono elencate, il comune è obbligato ad assumere la relativa spesa.

Personalmente sono stato in questo dopoguerra, per un anno quasi, impiegato di un comune e successivamente per quattro anni membro in Giunta Provinciale ed ho mantenuto contatti abbastanza stretti con amministrazioni comunali e posso dire che c'è un effettivo anelito per raggiungere questa maggiore autonomia prevista dalla Costituzione e sarei stato molto contento se avessi sentito che le innovazioni, le riforme qui apportate, sono ancora troppo esigue. Sono però molto soddisfatto che sindaci del Trentino ai quali, come a tutti i sindaci della Regione, è stato inviato il testo ancora nel 1956 per esprimersi, un gruppo di sindaci del Trentino si è espres-

so in questo modo: « Sul nuovo disegno di legge i sindaci hanno unanimemente osservato che esso delude in parte le aspettative dei comuni in materia di autonomia. Si sarebbe considerato da tutti un maggiore slancio nell'innovare ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Chi è che scrive? Il nome!...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Posso dare anche i nomi.

PARIS (P.S.D.I.): E' quello di Massimeno!...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Si tratta di un gruppo importante di comuni del Trentino. A sua volta, per restare ancora col Ministro Tambroni...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Che dichiarazioni di affetto!

PREVE CECCON (M.S.I.): Era il sindaco di Lisignago...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' interessante citare le dichiarazioni del Ministro Tambroni al Senato il 20 giugno 1956, quando annunciava la presentazione della legge di riforma al T.U. alla legislazione comunale, la quale legge di riforma come sappiamo, elaborata dagli uffici, è stata presentata come legge-stralcio che a sua volta ha avuto l'approvazione solo della Camera e non più del Senato per la scadenza della legislatura. Allora il Ministro dell'interno Tambroni, appena investito nella sua carica, dice (*legge*). Adesso leggo la parte concernente che ci può interessare: « Il servizio ispettivo... » (*legge*).

Per quanto concerne un aspetto sollevato appunto da qualche oratore, la questione della generalità dei compiti, della competenza del Consiglio comunale e della Giunta comunale nei confronti del Consiglio, laddove è stabilito che la Giunta comunale esercita tutte le attribuzioni e le funzioni che non siano riservate esclusivamente al Consiglio, vorrei osservare — disposizioni analoghe alla leg-

ge sicilana — vorrei osservare che ancora oggi, ancora in base alla legge proposta, la competenza riservata ai Consigli comunali ha una latitudine tale sia per numero che per importanza di materia, anche più vasta di quella segnata dall'art. 131 del T.U. 1915, da conservare ad essi la qualità e figura di massimi organi rappresentativi e deliberativi. E accenno solo al ripristino della competenza dei Consigli per la materia dell'assunzione degli impiegati e tutti i provvedimenti relativi, e accenno al fatto che, secondo il disegno di legge, spetta al Consiglio comunale deliberare i bilanci preventivi e i conti consuntivi e ogni qualsiasi variazione dei medesimi in analogia a quanto avviene nel Consiglio provinciale e nel Consiglio regionale. Cioè ogni e qualsiasi variazione di bilancio va portata in consiglio e ciò comporterà un maggiore controllo al consiglio e una diversa impostazione di questi bilanci, impostazione più semplice, mentre oggi, come sappiamo, al consiglio va portata solo la deliberazione di nuove e maggiori spese, rispettivamente agli storni da una categoria all'altra del bilancio, non da un capitolo all'altro. E qui osservo appunto che la norma dell'art. 23, laddove si dice che « le giunte comunali esercitano tutte le attribuzioni che non siano riservate espressamente al consiglio », ha carattere di norma di chiusura ad integrazione delle lacune, della elencazione delle materie già dettagliatamente indicate e aver attribuito la relativa competenza alla giunta, organo permanente, invece che al consiglio organo di attività discontinua, mentre risponde a criteri funzionali, non può certamente essere assunto ad indice di una menomazione dei poteri del consiglio, o addirittura del disconoscimento del principio democratico della rappresentanza dell'organo elettivo; la possibilità giuridica, largamente praticata da parte dei consigli comunali, di delegare alla giunta tutto quanto non sia espressamente riservato al consiglio, esclude l'esistenza di un principio della competenza generale del consiglio ed indica una tendenza esattamente inversa; cioè sappiamo che in base alla legge

esistente, cioè ad una modifica introdotta nel 1923, i consigli hanno la facoltà di delegare alla giunta l'esercizio di tutte le attribuzioni che non siano tassativamente riservate dalla legge al consiglio, e ciò i consigli comunali facevano appunto assumendo delibere di questo genere: « delega alla Giunta di tutte le attribuzioni del consiglio », salvo quelle espressamente riservate al consiglio stesso, da precisa disposizione di legge. Ora il fatto che questa delega, questa facoltà di delega esisteva, è indice che non può esistere un principio generale di una competenza generale del consiglio, principio che non si possa superare appunto con una diversa legiferazione della Regione. Correlativamente e logicamente con la introduzione di questa riserva di competenza generale della giunta, ed in analogia a quanto hanno fatto i siciliani, è stata soppressa la facoltà di delega dal consiglio alla giunta, delle attribuzioni del consiglio, come previsto dall'art. 21 e di quelle altre previste nel corso della legge stessa o in altre leggi; non possono più essere delegate dal consiglio in via generale e in via preventiva, salvo la facoltà di adottare deliberazioni di urgenza.

Per quanto concerne le sessioni del consiglio, qui la questione è stata sollevata nella discussione, però non ha poi fatto oggetto di emendamenti. Forse i Consiglieri si sono accorti che anche non stabilendo che ci devono essere una sessione in primavera ed una in autunno, la legge stessa praticamente implica che ci sia una sessione in primavera, sessione obbligatoria in connessione con il rendiconto dei conti regolata dettagliatamente nella legge speciale, e c'è una sessione di autunno in connessione con la presentazione del bilancio, perchè la legge dice che deve essere presentato al consiglio entro il 30 ottobre. Del resto è stato appunto riconosciuto che sono stati introdotti anche da parte della commissione, è stato introdotto un metodo abbastanza democratico per permettere la convocazione del consiglio anche da parte delle minoranze.

BONDI (P.S.D.I.): Come, come?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per quanto concerne, forse non è adesso il caso di entrare in dettagli, il cons. Ceccon ha citato parti della decisione della Corte Costituzionale in materia, per quanto concerne la nomina del commissario dell'Azienda elettrica di Bolzano. Ora l'Avvocatura dello Stato, si riferisce nel suo ragionare alle regioni a statuto normale, le quali non hanno competenza in materia di ordinamento dei comuni, le quali in base alla legge n. 62, esercitano il controllo sui comuni secondo le disposizioni di una legge statale, ma non hanno alcuna competenza sull'ordinamento dei comuni. Quindi tutto il ragionamento fatto da Ceccon per dimostrare che lo scioglimento del Consiglio comunale non poteva rientrare comunque nella competenza della Regione, secondo me, si è basato su quella sentenza, ma è senza fondamento.

PREVE CECCON (M.S.I.): Lo provi!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Siamo qui in sede di legge regionale sull'ordinamento dei comuni. Nel disegno di legge la facoltà dello scioglimento dei consigli è attribuita alla Giunta Regionale; ora la legge statale distingue esattamente fra il caso di scioglimento per gravi e ripetute violazioni di legge e ne fa un comma a sè, e lo scioglimento per ragioni di ordine pubblico. La legge statale distingue, e credo quindi che possiamo distinguere anche noi, come è detto nella relazione, nel senso di riconoscere implicitamente la competenza dello Stato per lo scioglimento per ragioni di ordine pubblico; del resto quella stessa sentenza concernente la nostra Regione ed un'altra sentenza concernente la Regione sarda, legge regionale sarda per il controllo sugli atti comunali e degli enti locali, dice con grande chiarezza che nel controllo, e qui per inciso vorrei dire che il titolo « controllo », sostituito a quello di « vigilanza e tutela », non è uno di quei trabocchetti ecc. ma è la stessa legge 62 di attuazione dell'ordinamento regionale la quale ha sostituito la parola « controllo », alle tradizionali parole « vigilanza e tutela »...

PREVE CECCON (M.S.I.): Lo ha suggerito lei?!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): ... come dizione che forse può essere considerata riassuntiva di entrambe. Comunque la sentenza della Corte sull'Azienda elettrica si richiama alla sentenza concernente la Sardegna, e precisa ancora una volta che per controllo sugli atti delle Province e dei comuni deve interpretarsi nel modo più largo fino a comprendere anche i controlli sostitutivi, restando però escluso il controllo sulle persone, cioè lo scioglimento. Logicamente e giustamente abbiamo attribuito il controllo sostitutivo, cioè tutto quanto contenuto, trasferibile o recepibile dall'art. 19 della legge comunale, l'abbiamo attribuito alla Giunta Provinciale, invece abbiamo attribuito alla Giunta Regionale, la quale è organo esecutivo dell'ente che ha potestà legislative in materia di ordinamento e potestà legislative anche in materia di elezioni comunali, abbiamo attribuito la facoltà di scioglimento dei consigli comunali. E' vero che non possiamo prevedere in sede di legge regionale, che non potremmo prevedere «previa audizione del Consiglio di Stato», perchè ciò sarebbe in contraddizione con il decentramento della funzione di amministrazione attiva, se la funzione consultiva dovesse essere di nuovo esercitata al centro. Ma ciò non è colpa nostra se il Tribunale amministrativo anche in funzioni consultive non è ancora istituito nella Regione.

Per quanto concerne per inciso il terzo comma dell'art. 44 dove si parla dei ricorsi alla Giunta provinciale in sede amministrativa, non si tratta di ricorsi giurisdizionali della giustizia amministrativa, sui quali non saremmo competenti a legiferare, ma dei ricorsi amministrativi gerarchici o impropriamente gerarchici. Quindi non possono essere ricorsi giurisdizionali. Non ho poi compreso veramente l'affermazione che in Austria e in Germania ci sarebbe un diverso concetto delle funzioni fondamentali del comune. Posso assicurare che in Germania come in Austria, come

in Svizzera, il concetto del comune è appunto quello dell'ente territoriale primario, che ha una competenza universale e può provvedere a tutto quanto interessa più da vicino i propri abitanti fin dove arrivano le loro forze. Questo è un concetto fondamentale che trova nella Costituzione austriaca e anche della Repubblica federale germanica.

PREVE CECCON (M.S.I.): La relazione che ha mandato lei non lo dice, anzi dice il contrario.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La questione del segretario comunale. Samuelli che ha fatto parte della Giunta regionale fino alla fine del 1956 ed ha trattato e discusso con noi la legge nella Giunta medesima, si ricorderà che abbiamo qui non solo non innovato, ma riprodotta la legge esistente, una parte dell'art. 51 del Regolamento del 1911, anzi restringendone la portata. Quindi nessuna innovazione al diritto positivo esistente.

SAMUELLI (D.C.): Ha cinquant'anni, quasi, il Regolamento!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' ancora in vigore comunque. Per quanto concerne l'indennità di carica degli amministratori comunali, devo dire che — valga anche per il Trentino e non solo per la provincia di Bolzano, — che siamo ben contenti che questa legge non sia applicabile nella Regione e quell'articolo della legge elettorale comunale che ha una formula molto più elastica, ci abbia salvato dall'applicazione di quella legge così analitica e dettagliata e con misure di compenso che costituiranno un relativo progresso per l'Italia centrale e meridionale, ma sono superate dalla situazione di fatto e sarebbe un effettivo regresso per i nostri amministratori. Per quanto concerne la opposizione alle delibere concernenti variazioni alle circoscrizioni comunali, qui della opposizione a delibere comunali tutta l'intera legge comunale non ne parla, come non ne parla il T.U. del 1915 e del 1934 perchè presuppongono la vigenza dell'art. 3 della legge 20 marzo

1865 n. 2248 « Abolizione del contenzioso amministrativo », laddove è stabilito il principio generale che le autorità amministrative, ammesse le deduzioni — per gli affari non compresi nella materia della giurisdizione ordinaria o giurisdizione amministrativa — ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi. Cioè non è mai esistita una formale facoltà di ricorso avverso le delibere comunali in genere, ricorso o opposizione, come si vuole chiamare. Sono state chiamate opposizioni più per la loro portata pratica, ed è applicazione di un principio generale che queste osservazioni e deduzioni sono ammesse e che l'autorità amministrativa può tenerne conto come non può tenerne conto. In più rispetto al T.U. del 1934 abbiamo l'istituto del referendum; cioè alla domanda degli interessati si sovrappone il referendum come tale, cosa che non esisteva nel T.U. del 1934.

In materia di controlli vorrei dire che il disegno di legge costituisce il tentativo, e speriamo che riesca, di una applicazione lineare dell'art. 130 della Costituzione, il quale in sostanza dice: « Sugli atti dei comuni può essere esercitato solo il controllo di legittimità e da un organo determinato », che nel caso nostro è individuato nelle Giunte provinciali. Inoltre « in casi eccezionali o determinati dalla legge, un controllo di merito sotto forma di rilievo e di riesame ». Allora ne deriva, come conseguenza logica, l'abolizione di tutte le altre forme di controllo sotto qualsiasi denominazione esse oggi appaiono.

Mi ricordo che alla conferenza dei poteri locali, alla prima conferenza dei poteri locali, avutasi nel gennaio del 1957 a Strasburgo presso il Consiglio europeo, il Sindaco di Genova ed altri si sono soffermati in questo consenso internazionale sulla materia dei controlli cosiddetti atipici, per dire che i controlli tipici normali — controllo di legittimità e di merito — sarebbero ancora cosa da poco, se non ci fossero centinaia di forme di controlli atipici sotto le diverse denominazioni di autorizza-

zioni, di consensi, di visti ecc. Ora un'applicazione coerente dell'art. 130 dovrebbe portare — e noi facciamo conto e cerchiamo appunto di applicarlo in questo senso, — all'abolizione completa di tutti questi controlli cosiddetti atipici, riservando all'organo di controllo, che è tale per disposizione di legge costituzionale, l'esercizio del controllo di legittimità, sostitutivo di tutte le altre forme di controllo.

Per le prestazioni d'opera la legge esistente prevede semplicemente che il comune possa imporre prestazioni d'opera e non dice niente altro. Ci sono delle circolari ministeriali le quali precisano, mentre la Costituzione ammette le prestazioni d'opera ma in quanto regolate dalla legge. Allora, data l'opportunità di mantenere queste prestazioni di opera come facoltà dei comuni, in diversi casi e appunto nella situazione in cui si trovano i comuni della nostra Regione e soprattutto i comuni di montagna, data questa opportunità si è cercato di regolare appunto con legge in via più dettagliata, sia pure solo in linea di principio, di regolare queste prestazioni di opera. È stato giustamente osservato che alla semplificazione o meglio alla soppressione di tutti i controlli atipici, alla semplificazione dell'istituto del controllo di legittimità, deve corrispondere un potenziamento del controllo da parte degli eletti e da parte degli elettori. Qui Scotoni ha presentato un articolo nuovo tendente a fare dei revisori dei conti un istituto permanente; è, secondo me, un'idea giusta e rispondente a questa diminuzione del controllo dall'alto. Solo dovrei osservare che la *sedes materiae* dovrebbe essere appunto quella legge speciale che, una volta entrata in vigore questa legge a carattere più generale, ha senz'altro bisogno di essere riformata ed adeguata. Questo purtroppo vale anche per la legge sulla finanza locale, la quale ha bisogno di essere adeguata ai principi dell'autonomia comunale, e vale per la legge sulle elezioni comunali che dovrà essere coordinata. Ma direi di considerare questo, di lasciare questo ed abbandonare questo compito, considerarlo

una *cura posterior* all'entrata in vigore di questa legge e di non onerare maggiormente questo disegno di legge, in quanto la Regione purtroppo non si muove in base ad una facoltà legislativa generale, ma è ristretta da tante clausole appunto restrittive della sua competenza.

Giustamente è stato detto che è un primo passo, al quale dovranno seguire altre riforme di leggi speciali esistenti ed altre leggi. Non direi che possiamo presentare insieme alla legge, proprio in questo caso, insieme alla legge già il regolamento. Anzitutto vedremo quale sarà il testo definitivo di questa legge, vedremo quando entrerà in vigore, poi il regolamento è regolamento di esecuzione alla legge e quindi non potrà il regolamento portare alcuna innovazione tale da poter modificare il giudizio sulla bontà della legge in sé e per sé. A prescindere dalla questione di competenza per il regolamento che è della Giunta Regionale, ma si potrebbe anche non avere nulla in contrario che il regolamento sia portato a conoscenza del Consiglio, ma comunque riterrei prematuro elaborare adesso il regolamento e rispettivamente un compito ingrato o inutile.

Per quanto concerne la questione dello sviluppo delle disposizioni concernenti i consorzi di cui ha parlato Scotoni, sviluppare nel senso che questi consorzi possano essere estesi ad intere vallate, possano essere qualche cosa come una comunità di valle ed essere estesi non solo a determinati servizi od opere, ma in genere ai compiti ed alla cura degli interessi di un'intera vallata ecc., evidentemente anche qui non potevamo spingerci su questo campo di riforma o di innovazione, in questa sede almeno; d'altro canto vorrei dire che abbiamo delle disposizioni di legge che danno appunto appigli alla costituzione di queste comunità di valle nella legge sui territori montani e nella legge sui bacini imbriferi e nel decreto di decentramento delle funzioni del Ministero dell'Interno. Ci sono già degli appigli, e almeno credo che possano valere tanto a promuovere e sollecitare la formazione di

questi consorzi, in quanto sia effettivamente sentita l'esigenza, perchè se poi consideriamo effettivamente la situazione di fatto abbiamo le due Provincie con un territorio non molto grande, abbiamo la soppressione, diciamo che soffriamo ancora la soppressione avutasi dal fascismo in seguito a provvedimenti del fascismo dei mandamenti e delle sottoprefetture e la concentrazione delle relative funzioni in parte alla Prefettura e in parte ai comuni, resi più grandi e allargati con la fusione, ecc. Secondo me simili consorzi, simili comunità di valle in sostanza in quanto esiste l'esigenza, rispondono alla esigenza di riunire per mandamenti e distretti la cura di quegli affari che non possono essere svolti adeguatamente, sia per mezzi, sia per cognizione e conoscenza tecnica, preparazione tecnico-giuridica in un singolo comune, cioè sempre quell'esigenza del far rivivere i distretti o i mandamenti di cui parla la Costituzione e di cui parla il nostro Statuto. Vedremo e si vedrà in prosieguo il modo di attuarlo.

Per concludere questa risposta di carattere generale, vorrei solo esprimere un ringraziamento ai Consiglieri intervenuti nella commissione legislativa, come a tutti i Consiglieri intervenuti nella discussione in Consiglio Regionale, perchè credo che effettivamente questo approfondimento, sia in commissione sia in Consiglio, abbia valso anche a migliorare la stesura della legge come tale e soprattutto credo e spero che abbia valso a consolidare la coscienza del passo importante che l'Assemblea regionale sta per compiere e direi che senza ancora fare dei voli pindarici...

KESSLER (D.C.): Retorici!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): ...retorici ecc., direi che avremmo già raggiunto molto e potremmo essere contenti di questa fatica nel periodo di questa maggior calura estiva, se con questa legge avremmo reso meno defatigante l'attività dei nostri piccoli amministratori comunali.

PRESIDENTE: Sono stati presentati due ordini del giorno.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non è chiusa la discussione?

PRESIDENTE: Sì, ho chiuso la discussione, la chiusura della discussione generale viene dichiarata dal Presidente; la votazione per il passaggio alla discussione degli articoli va fatta dopo la discussione degli ordini del giorno. Leggo l'ordine del giorno presentato dai cons. Raffaelli, Paris, Molignoni, Arbanasich, Bondi, Vinante:

« Il Consiglio Regionale, nell'apprestarsi a votare la legge sull'ordinamento dei comuni, invita la Giunta regionale a provvedere — non appena la legge sarà entrata in vigore — alla stampa di un numero sufficiente di copie di tale legge, preferibilmente dotate di un conveniente commento pratico, e a distribuirle a tutti i consiglieri comunali in carica ».

Pongo in votazione questo ordine del giorno: approvato all'unanimità.

Altro ordine del giorno presentato dai consiglieri Scotoni e Nardin:

« Il Consiglio Regionale, nell'esaminare il disegno di legge " Ordinamento dei Comuni e controllo sugli enti locali", ravvisando l'esigenza che vengano emanate norme giuridiche atte a disciplinare ma anche a incoraggiare il sorgere e l'affermarsi delle Comunità di Valle come validi strumenti per predisporre ed attuare piani di sviluppo economico, di difesa dell'economia montana e di coordinamento ed esecuzione dei lavori pubblici, nonchè per ottenere che le Comunità di Valle divengano organi consultivi e di decentramento regionale; invita la Giunta Regionale a predisporre gli adeguati strumenti legislativi ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Arrivo a presentare un altro ordine del giorno?

PRESIDENTE: No, gli ordini del giorno devono essere presentati prima della fine della discussione generale. Metto in votazione lo ordine del giorno preletto: approvato a maggioranza.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: maggioranza favorevole. 1 astenuto.

Titolo I - IL COMUNE

Capo I - Funzioni

Art. 1 - Natura giuridica e funzioni del Comune.

Il comune è un ente autonomo avente un territorio, una popolazione stabile ed una organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate.

E' compito del comune di curare gli interessi dei propri abitanti in quanto rispondano all'interesse generale per il benessere della comunità locale. Esso esercita tutte le funzioni conseguenti in quanto non siano riservate dalla legge allo Stato, alla Regione o alla Provincia e quelle attribuitegli dalla legge.

Il comune è anche circoscrizione di decentramento statale, regionale e provinciale.

C'è un emendamento a firma Benedikter per sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il comune esercita le funzioni attribuite dalla legge. E' altresì compito del comune curare gli interessi dei propri abitanti in quanto rispondano all'interesse generale per il benessere della comunità locale, esercitando le funzioni conseguenti che non siano riservate dalla legge allo Stato, alla Regione o alle Province ».

Metto in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'art. 1 emendato: maggioranza favorevole, 4 contrari.

Art. 2 - Potere regolamentare.

Il comune, in conformità delle leggi, emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici, e del relativo personale sull'ordinamento delle istituzioni in favore della generalità degli abitanti del comune o di una frazione; sulla gestione del patrimonio e dei servizi; sui tributi e le prestazioni d'opera; sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e sulle altre previste leggi.

Pongo in votazione l'art. 2: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Art. 3 - Entrate del Comune.

Il comune provvede al suo fabbisogno finanziario con redditi patrimoniali, con tributi da esso deliberati a sensi di legge e con quote di tributi erariali.

Vi è una proposta della commissione per sostituire l'ultima parte dell'articolo con la seguente dizione: «... a sensi di legge o con quote o con partecipazioni di tributi erariali, nonchè con qualsiasi altra entrata di competenza».

Pongo ai voti l'emendamento della commissione: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Pongo ai voti l'art. 3 emendato: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Art. 4 - Uso della lingua tedesca.

Nella provincia di Bolzano le deliberazioni e gli altri atti dei comuni e degli enti locali destinati alla generalità degli abitanti devono essere bilingui; gli altri atti, in particolare la corrispondenza dei comuni e degli enti locali tra loro e con la Regione e la Provincia di Bolzano, possono essere redatti in italiano o in tedesco.

LORANDI (M.S.I.): Chiedo la parola sull'art. 4, che propone l'uso della lingua tedesca che non è previsto in nessun testo precedente, nè dallo Statuto d'autonomia che all'art. 84 dice che la lingua ufficiale è l'italiana, nè dal patto Degasperi-Gruber che prevede l'uso della lingua tedesca su richiesta dei cittadini. Cioè il cittadino di lingua tedesca ha diritto di parlare ed iniziare le relazioni con gli uffici e con le autorità in lingua tedesca e ha diritto che si risponda in tale lingua. Così va inteso, come risulta anche dal libro bianco del Governo, e questa è stata l'interpretazione del Governo italiano fino ad ora; l'uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano e con quegli enti che hanno giurisdizione nella Regione, più che altro in Provincia di Bolzano. Quindi ritengo che questo uso sia illegittimo, sia con-

trario allo Statuto di autonomia ed al patto Degasperi-Gruber.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' stato distribuito ai Consiglieri, ancora in data 28 maggio, in aggiunta agli otto atti già distribuiti il 25 gennaio e rispettivamente il 25 marzo 1957, sono stati distribuiti altri tre atti di cui uno concernente norme sull'uso della lingua tedesca nella vita pubblica e sono citati gli atti amministrativi emanati ancor prima dell'Accordo di Parigi, D.L.L. del 22.12.1945, n. 825. Sappiamo che l'Accordo di Parigi a sua volta si riferisce, parla di disposizioni speciali, cioè dice: « In conformità di provvedimenti legislativi già emanati o emanandi, ai cittadini sarà specialmente concesso ecc. ».

Ora il decreto legislativo n. 825 dice quello che diciamo noi qui, la stessa cosa in sostanza, cioè: « Nei comuni della provincia di Bolzano, gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca — quindi solo in lingua tedesca — eccettuate le sentenze e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Possono essere!...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Possono essere redatti in lingua tedesca.

PREVE CECCON (M.S.I.): Possono, ma non sono solo!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' un'interpretazione pacifica che si tratta della facoltà di redigere questi atti in tedesco o in italiano. Lo conferma il D.L. 16 marzo 1947, n. 555, sulle scuole tedesche, il quale dice: « Gli atti degli uffici scolastici di carattere generale — art. 16 — saranno bilingui, gli altri atti in italiano o in tedesco ». Quindi questi atti legislativi emanati ante Accordo di Parigi e ai quali l'Accordo di Parigi fa riferimento, non sono da ritenersi abrogati dall'art. 84 dello Statuto. Lo dice il Governo italiano nella sua risposta al Governo austriaco, nel suo memorandum del 30 gennaio

1957, in quanto appunto lo stesso Governo austriaco nel suo memorandum dell'8 ottobre 1956, aveva fatto presente che esisteva un parere del Consiglio di Stato nel senso che l'art. 84 dello Statuto avrebbe abrogato implicitamente e tacitamente la legge n. 825 e rispettivamente la n. 555 ed altre disposizioni.

Dice il Governo italiano nella risposta al Governo austriaco (*legge*). Quindi per lo meno possiamo richiamarci a questa testimonianza.

Un altro particolare è che nel rinviare la legge provinciale sull'ordinamento del personale e degli uffici che conteneva un articolo 16 ancora del tenore che la Provincia come tale e gli enti locali nei loro rapporti con la Provincia avrebbero usato o potuto usare sia l'italiano o il tedesco, dice ancora il rinvio governativo del 21 settembre 1956 (*legge*). Quindi si può con fondamento ritenere che non solo ha la competenza di fare questa norma ma ha anche la legittimità costituzionalmente e comunque la legittimità del merito della norma medesima.

LORANDI (M.S.I.): L'esposizione dello Assessore Benedikter mi sembra incompleta inquantochè ha letto alcune frasi, però non dichiarando che si riferiscono all'uso della lingua tedesca tra cittadino e amministrazione. Consentitemi di leggere quanto su questo uso è qui riassunto nel Libro bianco che specifica chiaramente la posizione esatta della lingua in base ai documenti diplomatici, Patto Degasperi-Gruber, e allo Statuto di autonomia per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige. « L'uso della lingua tedesca nella provincia di Bolzano ha trovato concreta e organica disciplina nelle disposizioni legislative seguenti: Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 84: « Fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiana, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia espongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica ». Art. 85: « I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed

uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale ».

Quindi sono i cittadini che stabiliscono la relazione nella loro madrelingua. « Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Province e degli Enti locali, può essere usata la lingua tedesca. Gli organi e gli uffici di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente ». Quindi è il richiedente, è il cittadino che designa o espressamente o consente attraverso la sua presunta appartenenza all'uno o all'altro gruppo linguistico, la lingua da usarsi. « Ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario ». Art. 86: « Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione ».

D.P.R. 30.6.1951, n. 574, norme di attuazione dello Statuto speciale, art. 70: « Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in detta provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in tedesco e in tedesco se pronunziati in italiano, quando anche uno solo dei partecipanti appartenendo al rispettivo gruppo linguistico, ne faccia richiesta ».

Art. 71: « L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca. La corrispondenza avviata d'ufficio quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco ».

Art. 72: « Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano, o aventi com-

petenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corrispondere esattamente a quella italiana ».

Poi riassume qui in un quadro logico quale è la situazione, nel Libro bianco dove si dice (*legge*).

Quindi qui risulta chiaro che la corrispondenza fra enti di qualsiasi natura non è ammessa in tedesco, qui vale il principio della lingua italiana, lingua ufficiale. Solo se il cittadino nella sua corrispondenza con un ufficio usa la lingua tedesca, l'ufficio è tenuto a ciò. Ha citato l'Assessore Benedikter la risposta al memorandum austriaco e la cito anche io, anche se questa risposta al memorandum austriaco è redatta in una forma in cui si dice: « In tutte le questioni si dimostra quello che ha fatto il Governo italiano che ha mantenuto i propri impegni » poi si dice spesso purtroppo « che si vedrà e si esaminerà, con future norme e disposizioni, la possibilità di accedere ad altri desideri ».

Anche qui ve lo cito. Nel Libro bianco a pag. 170 si contesta al Governo austriaco questa affermazione; il Governo austriaco contestò l'8.10.1956 alcune presunte inadempienze del Governo italiano nei confronti del Patto Degasperi-Gruber. Il Governo italiano in data 31.1.57 rispose (*legge*). Io sottolineo a tutti i Consiglieri che approvando questo articolo essi approvano un uso della lingua tedesca che non è previsto nè consentito, nè accettato in alcun testo giuridico. Sarebbe una concessione non motivata e non giustificata in nessun caso. Prego i Consiglieri di pensarci bene, per gli italiani dell'Alto Adige, per il principio e per tutto. I tedeschi hanno assicurato quello che è umanamente perchè il principio è umano, cioè quello di mettere il cittadino nella condizione di potersi esprimere, ed il resto è questione di principio e di autorità dello Stato.

Invito i Consiglieri a considerare attentamente quello che significa il loro voto.

CONSIGLIERE: L'autorità non viene in validata in alcun modo!

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la

parola? E' posto ai voti l'articolo: è approvato a maggioranza.

LORANDI (M.S.I.): Questo è il più grave di tutti gli articoli!

PRESIDENTE: L'art. 4 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari, 5 astenuti. Art. 5 - Emblema del Comune.

Il comune può avere un proprio emblema.

Su proposta del comune l'emblema è approvato dalla Giunta provinciale. La descrizione e il facsimile dell'emblema vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I comuni che all'entrata in vigore della presente legge sono autorizzati all'uso di un emblema, possono conservarlo.

La Commissione propone che la prima frase del secondo comma venga sostituita con la seguente: « Su proposta del comune l'emblema è approvato dalla Giunta regionale ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi pare che sia un tantino esagerato questo concetto dell'autonomia che introduciamo in questo art. 5, perchè la concessione o, meglio, la competenza in araldica mi pare, se i miei studi non provengono dal Medio Evo e quindi non ho attinenza con la nuova società che si è formata, mi pare che la competenza in fatto di araldica sia prerogativa del Capo dello Stato, sia esso quel tiranno che si chiamava re, sia esso quel buon padre di famiglia che è il Presidente della Repubblica. E questo è sancito da una legge dello Stato esattamente del 21.1.1929, n. 61.

Ora mi pare che possiamo sì dire: « autonomia, formiamo nuovi comuni, diamo nuove competenze agli amministratori, vediamo di instaurare nuovi principi per le spese », ma che non si possa intaccare assolutamente questo che è un principio sovrano, che non è delegabile. Il Capo dello Stato non può nemmeno delegare questa sua possibilità di intervenire in fatto di araldica. Adesso prego i signori Consiglieri, anzi non li prego perchè se si transige sull'ufficialità della lingua italiana, si può transigere su un emblema qualsiasi contro lo Stato... Votatelo pure, però mi pare sia

un principio errato quello che si introduce in questo articolo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. La parola all'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Qui si tratta evidentemente di un diritto che definisce la personalità giuridica del comune cioè del diritto al nome, cioè anche del diritto del comune connesso con la sua personalità giuridica, diritto al nome, diritto allo stemma, diritto ad altri distintivi. E' vero che questa questione è sempre rientrata in materia di araldica, ma anche qui va tenuta presente la disposizione transitoria della Costituzione, quattordicesima, che dice: «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica».

Cioè la Costituzione prevede — non è attuata come sappiamo — prevede la soppressione della Consulta araldica e con ciò la soppressione di tutto l'ordinamento nobiliare e dei titoli nobiliari, di modo che si può considerare lo stemma una parte, una volta sfrondata dall'ordinamento araldico, si può considerare lo stemma come un segno distintivo del nome del comune e che come tale rientri nella materia dell'ordinamento del comune, di modo che possa essere sostituito al decreto del Presidente della Repubblica, che domani non sentirà più la Consulta araldica, perchè dovrebbe essere soppressa...

PREVE CECCON (M.S.I.): Farne una per la Repubblica!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sostituire la Giunta regionale come organo esecutivo della Regione.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento della Commissione: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 5: maggioranza favorevole, 2 contrari, 2 astenuti.

Facciamo dieci minuti di sospensione.

(Ore 17,15)

Ore 17,30

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Capo II - Circoscrizioni comunali

Art. 6 - Modificazioni al territorio, alla denominazione, ed al capoluogo dei comuni.

La costituzione di nuovi comuni, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune si effettuano con legge regionale a sensi dell'art. 7 dello Statuto di autonomia secondo le norme della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16.

C'è un emendamento dei cons. Raffaelli, Bondi, Molignoni per inserire dopo le parole «la costituzione di nuovi comuni», le parole «la fusione di più comuni fra loro». La parola al cons. Raffaelli per l'illustrazione.

RAFFAELLI (P.S.I.): C'è l'art. 9 che prevede appunto l'ipotesi di fusione coattiva di più comuni, al primo comma, e di fusione concordata al secondo comma. E' una delle tante fattispecie di modificazione dello *status quo* che devono essere fatte con legge. Mi pare che sia semplicemente sfuggito. Può darsi che si dica che la costituzione di nuovi comuni è una dizione comprensiva di qualsiasi caso...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non è una modifica della circoscrizione!

RAFFAELLI (P.S.I.): Anche modifica delle circoscrizioni, però essere più chiari credo che non nuoccia. E' tutto lì il senso dell'emendamento. Come abbiamo detto, si prevede la costituzione di nuovi comuni e la modifica della circoscrizione comunale, del capoluogo, della denominazione del comune ecc., tanto vale che tocchiamo anche quella fattispecie che è, fra il resto, una delle più impegnative, perchè se prendiamo in considerazione il primo comma dell'art. 9 vediamo che si

tratta addirittura di fusione coattiva, mi pare che sia il caso di prevederla esplicitamente. Non cambia niente e chiarisce solo.

PRESIDENTE: Viene accettato l'emendamento dall'Assessore; pongo in votazione l'emendamento che inserisce le parole « e la fusione di più comuni fra di loro »: è approvato, con due astenuti. Pongo ai voti l'art. 6: è approvato a maggioranza con 2 contrari, 1 astenuto.

Domani cominciamo i lavori del Consiglio alle 9, per proseguire fino alle 13, non facciamo seduta nel pomeriggio. Quelli che sono molto lontani possono prendere a Bolzano il treno delle 8 per arrivare qui alle 9. Cominciamo alle 9 i lavori, qualunque sia il numero dei presenti, dalle 9 alle 13, oppure se volete fino alle 14, meglio ancora. Questo perchè domani si riunisce la commissione per il regolamento, alle 15. Ad ogni modo se cominciamo alle 9 guadagniamo un'ora la mattina, facciamo orario unico fino alle 14, con un'interruzione alle 11. Io volevo fare 4 ore di seduta senza interruzione.

Art. 7 - Costituzione di nuovi comuni.

Le frazioni che abbiano popolazione non minore di 500 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e che per le condizioni dei luoghi siano separate dal capoluogo del comune al quale appartengono, possono essere costituite in nuovi comuni, quando sia fatta domanda da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali nelle dette frazioni.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo di un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso, abbiano i requisiti per essere costituite in comune distinto e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza dei contribuenti del capoluogo, a norma del comma precedente.

Nell'applicazione del presente articolo, sia per accertare la qualità di contribuente, sia

per valutare il carico tributario, si terrà conto soltanto dei tributi locali riscossi mediante ruoli.

La commissione propone che l'inizio del primo comma venga sostituito nel modo seguente: « Le frazioni che abbiano popolazione non minore di 500 abitanti e mezzi adeguati per provvedere alle funzioni proprie dei comuni, e che per le condizioni dei luoghi siano separate... ». Si propone ancora che nel terzo comma la frase « si terrà conto soltanto dei tributi locali riscossi mediante ruoli » venga sostituita da « si terrà conto dei tributi locali riscossi mediante ruoli ».

Vi è un altro emendamento a firma Raffaelli, Vinante, Paris al primo comma, per sostituire le parole « 500 abitanti » con « 800 abitanti ».

Intanto mettiamo in discussione questo primo comma che riguarda il numero degli abitanti delle frazioni che chiedono l'autonomia.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ho sentito l'Assessore Kessler stamane preannunciare la posizione negativa sua o del gruppo addirittura su questa richiesta. Vorrei insistere, per lo meno spiegando le ragioni di questo aumento della popolazione richiesto. Sono ragioni di carattere pratico che tengono conto della situazione di fatto. Noi che siamo stati in linea di massima fra coloro che hanno votato la ricostituzione dei vecchi comuni, e quindi non abbiamo pregiudiziali di fondo contro la costituzione di comuni nuovi, comunque sia, quando ci siano motivi che giustifichino questo, riteniamo però che non sia da incoraggiare ulteriormente la formazione di comuni nuovi e troppo piccoli, anche tenuto conto dell'esito e degli effetti parzialmente negativi della vita di questi nuovi comuni. Abbiamo visto un certo numero di comuni ricostituiti sotto auspici che sembravano positivi, e li abbiamo visti pochi mesi o qualche anno dopo l'entrata in funzione della loro autonomia, ricorrere alla Regione per l'integrazione del bilancio, e li abbiamo visti dibattersi in notevoli difficoltà. Mi pare che un ulteriore margine alla

costituzione di comuni nuovi dovrebbe essere posto, sia con le norme intese a garantire che ci sia la volontà effettiva dei cittadini, sia anche ponendo il catenaccio del numero. Volevamo proporre mille, abbiamo ritenuto che il numero di 800 potesse essere sufficiente garanzia e che rispondesse alla situazione reale di un certo numero di frazioni che domani potrebbero fare questa richiesta.

Per non riprendere la parola sullo stesso articolo, se è possibile, vorrei illustrare brevemente anche il senso dell'altro emendamento che è stato accettato, almeno in linea di massima, nella dichiarazione del cons. Kessler, cioè l'abolizione della discriminante fra contribuenti e...

PRESIDENTE: Dopo, uno alla volta, adesso è in discussione la questione del numero degli abitanti.

VINANTE (P.S.I.): Anch'io sono d'accordo, e del resto ho sottoscritto l'emendamento, anzi vorrei elevare possibilmente la cifra. Dobbiamo tener presente un fatto, che la ricostituzione di ex comuni in comuni autonomi era anche una cosa notevolmente più facile, in quanto preesisteva un comune autonomo con patrimonio proprio, con beni propri e consentiva più facilmente la ricostituzione di un comune. Oggi viceversa ci troviamo di fronte a situazioni veramente serie e preoccupanti e non credo sia giustificato il favorire eccessivamente la costituzione di questi comuni. Perché ci sono situazioni che vorrei chiedere all'Assessore come poter superare: l'esistenza per esempio di un patrimonio unico, di un patrimonio comune la cui separazione comporta spese ingenti, notevoli, che possono incidere notevolmente sulle possibilità finanziarie del comune. Ora questa facoltà di costituzione, perché non esisteva prima, non deve essere favorita, ma possibilmente dovrebbe essere limitata. E guardate che se noi accediamo alle richieste di ricostituzione dei comuni, penso che purtroppo possano verificarsi con maggiore frequenza. Noi si dovrebbe concedere, cioè ammettere che questo possa succedere, nella

forma più eccezionale possibile e quindi non togliere questa possibilità perché veramente ci sono situazioni insostenibili dove ci sono frazioni che non possono andare d'accordo, ma frenare la richiesta di costituzione di comuni. Non so se il Presidente concede di parlare su qualche altro argomento, comunque chiederò la parola in seguito.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, mi trovo ad appoggiare la richiesta degli on. Consiglieri di parte socialista...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Allora casca, la bocciano!... (*ilarità*).

PREVE CECCON (M.S.I.): La appoggio, e vedrà che non potrà cadere per la mia motivazione; la appoggio per un motivo completamente diverso da quello annunciato da Vinante. Lui da buon socialista parte dalla politica delle cose; si è rifatto a me che parto da un altro piano, dalla politica degli uomini e dico che il materiale umano non è a disposizione anche se godiamo di tanta democrazia; dico che l'autonomia, quando si fraziona eccessivamente il numero dei comuni, non dà luogo a democrazia, ma a signoria, dico che tutto va a favore di pochi, di una famiglia, che risiede nella frazione che si vuole erigere a comune. Per questo motivo solo penso che sia opportuno e logico elevare il numero dei componenti, degli abitanti di una frazione che chiede di essere eretta a comune. Infatti il testo unico della legge comunale e provinciale n. 383 del 1934, stabiliva che il numero massimo degli abitanti fosse di 3 mila. Scendiamo pure sotto la metà, ma fermiamoci a mille almeno. Questo il mio modo di vedere.

KESSLER (D.C.): Condivido lo spirito di coloro che hanno proposto l'emendamento, sia di Vinante che di Raffaelli, non condivido né lo spirito, né la forma di quello che ha detto Ceccon. Anch'io sono dell'opinione che in questo terreno bisogna andare molto cauti; però, detto questo e precisato che in definitiva i distacchi e l'erezione di nuovi comuni siamo sempre noi Consiglio, noi Consiglieri regionali a concedere o a negare, mettere 800 abitanti

o 500 in definitiva vuol dire porre a noi stessi un limite più che ai comuni. Cioè voglio dire questo, che ci possono essere quei casi a cui ha accennato Vinante, quei casi dove si determinano fra il comune capoluogo e frazioni situazioni insostenibili e qui bisogna proprio intervenire, pur come criterio generale tenendo conto di esse piuttosto stretti in questa materia. Quindi, se noi sapremo fare della potestà che abbiamo un uso parco, non sposta niente che si faccia 500 o 800 abitanti, perchè può proprio succedere che il caso che merita particolare considerazione sia una frazione di 700 abitanti. Perchè guardate che frazioni dei nostri comuni che superano gli 800 abitanti non sono molte, non sono riuscito a fare una statistica, la volevo fare, ma la maggior parte sono al di sotto degli 800 abitanti. Quindi dico che adesso non dobbiamo porre questo limite; saremo noi, sarà il Consiglio Regionale eventualmente a respingere la domanda di separazione quando troverà che non è giustificata, ma porlo nella legge questo limite così ristretto, data la natura delle nostre frazioni, che sono frazioni piccole, mi pare eccessivo, pur condividendo lo spirito che anima l'emendamento. Quindi rimarrei sui 500.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Vorrei soltanto spiegare una cosa che non mi sembra chiarita, cioè che con questa disposizione fissiamo un limite, come è stato detto, a noi stessi, cioè il Consiglio Regionale a se stesso per future costituzioni di nuovi comuni, e questo limite vale sia per ex comuni come per le frazioni che non sono ex comuni. Secondo la legge statale per la costituzione di nuovi comuni che non erano ex comuni, c'è un limite di 3000, mentre per gli ex comuni soppressi sotto il fascismo non c'è nessun limite in merito di popolazione. Comunque questa norma è fatta per tutti i casi, sia di ex comuni, sia di frazioni che non siano ex comuni. Da questo punto di vista mi sembra che bisognerebbe mantenere una linea più lata, in quanto gli ex comuni hanno un maggior diritto, appunto riconosciuto da quella legge speciale, di essere ricostituiti.

Del resto è solo una direttiva che il Consiglio dà a se stesso, nel senso che domani il Consiglio potrebbe ricostituire, fare un comune, sia ex comune o non ex comune, al di sotto dei 500 o 800 abitanti. Il Consiglio Regionale può anche disattendere, non osservare una sua legge precedente, ma si intende che la norma ha valore di direttiva data al Consiglio Regionale.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Allora togliere ogni limitazione!

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Mi assocerei alle dichiarazioni di Vinante, per non dire di associarmi alle dichiarazioni di Ceccon, per i seguenti motivi. Che cosa vogliamo noi? Noi vogliamo e dobbiamo creare organi che possano vivere e che hanno l'esistenza chiaramente fondata, in tutte quante le premesse che ci vogliono. Io ho visto da tante separazioni che sono state fatte anche in Alto Adige, dove ne abbiamo fatte poche, ed anche lì abbiamo creato degli organismi...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ammalati!

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): ... che sarebbe stato meglio lasciare insieme. Vedrei tutte le norme che possono costringere di fare a meno che si creino nuovi comuni, sarò per tutte queste norme, ed anche perciò di elevare ad 800 abitanti, anche a mille sarei stato d'accordo, solo per non creare nuovi comuni.

PRESIDENTE: Vale questa norma per coloro che hanno già introdotto la domanda di ricostituzione del comune?

PARIS (P.S.D.I.): Ha valore retroattivo?

CECCON (M.S.I.): Non si può sancire la retroattività!

PRESIDENTE: Se il Consiglio deve provvedere con propria legge singola, quelle almeno avviate dovrebbero arrivare alla conclusione. Metto comunque in votazione l'emendamento di Raffaelli che porta da 500 a 800 gli abitanti: respinto a maggioranza con 13 voti contro 10.

Vi è poi un emendamento, sempre di Raffaelli, per sostituire al primo comma le parole « da un numero di cittadini » con « da almeno due terzi dei cittadini della frazione aventi diritto al voto ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Qui Kessler ha già dichiarato che sarebbe d'accordo con questo emendamento, e proporrei allora, cioè ha detto di essere d'accordo a condizione che venisse modificato « in maggioranza », e proporrei questa dizione secondo la legge siciliana, perchè mi sembra più pertinente di modificare in questo senso « dalla maggioranza degli elettori iscritti e residenti stabilmente nella frazione ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): I due terzi sono la maggioranza!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): I due terzi sono più della maggioranza, la domanda dovrebbe partire dalla maggioranza degli eletti iscritti e residenti stabilmente nella frazione; credo che lo spirito sia il medesimo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Lo spirito è il medesimo, la quantità è diversa. Ora, guardi, siamo partiti da questo concetto, che siccome si tratta di una cosa estremamente impegnativa, molto più impegnativa delle elezioni di un consiglio comunale — alla elezione di un consiglio comunale per male che vada, il 50 più 1 per cento votano una amministrazione della quale incominciano a pentirsi il giorno dopo, si pentiranno per quattro anni, se questa amministrazione non viene sciolta per violazione di legge, alla fine viene sciolta per fine di mandato e si può rinnovare, — mentre la ricostituzione o costituzione in comune nuovo è una cosa che dovrebbe avere praticamente il carattere della definitività e perennità. E allora si giustifica la richiesta di una maggioranza particolarmente qualificata, perchè se veramente questi cittadini hanno la coscienza dell'utilità di questa richiesta, troveranno anche la maggioranza. Un'altra questione non soltanto di principio ma completa, viene fuori un pochino dai conti che si possono fare. Li

faccio all'ingrosso, molto, molto all'ingrosso, ma credo di non essere astronomicamente fuori della realtà. Voi adesso avete respinto la proposta di portare a 800, facciamo il caso limite della frazione che abbia 500 abitanti: quanti sono gli elettori per la Camera o il Comune? 250-280-230, siamo in quell'ordine di cifre lì. E allora la metà più uno di 250 sono 126. Guardate che sono pochi 126 abitanti di una frazione su 500 che possono determinare la erezione in comune.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Il referendum che ci sta a fare?

RAFFAELLI (P.S.I.): Questa è la domanda!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non c'è più bisogno del referendum!

RAFFAELLI (P.S.I.): Come non c'è più bisogno del referendum?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Se i due terzi non fanno la domanda!

RAFFAELLI (P.S.I.): Possiamo fare due prove, chi ce lo impedisce? L'inconveniente in che cosa consiste? Non c'è inconveniente, c'è solo una maggiore prudenza. Lo vogliono? Faranno la domanda in due terzi e faranno il referendum al 100 %; non lo vogliono? non raggiungeranno queste cifre. Mi pare che non è un intralcio, ma è una questione di maggiore garanzia.

PRESIDENTE: E' stato presentato un altro emendamento a questo emendamento, cioè portare i due terzi alla maggioranza semplice «...sottoscritta dalla maggioranza degli elettori iscritti e residenti stabilmente nelle frazioni». Metto in votazione questo emendamento.

RAFFAELLI (P.S.I.): C'è una ragione di regolamento perchè mette in votazione prima questo?

BENEDIKTER (Assessore affari gene-

rali - S.V.P.): E' un emendamento all'emendamento!

RAFFAELLI (P.S.I.): Non è un emendamento all'emendamento; è un altro emendamento!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Questo va dopo, con l'ordine di presentazione!

PRESIDENTE: Può essere votato anche l'altro!

KESSLER (D.C.): E' giusto, ha ragione!

PRESIDENTE: Sia l'uno che l'altro, votando quello di due terzi non è detto che si esclude quello della maggioranza « quando sia fatta domanda... »; resta valida la maggioranza numerica degli elettori iscritti.

Metto in votazione, se siete d'accordo, per porre i due terzi dei cittadini iscritti nella frazione aventi diritto al voto. Chi vota sì è per i due terzi, chi vota no è per la maggioranza semplice.

RAFFAELLI (P.S.I.): No!

PRESIDENTE: Abbiamo due emendamenti e tutti e due in sostanza sostituiscono la parola « contribuenti » con quella di « cittadino elettore », solo che uno dice i due terzi di questi elettori e gli altri dicono la maggioranza semplice.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma c'è anche il testo della legge. Uno alla volta!

PRESIDENTE: Il testo della Giunta va votato dopo che sono stati votati gli emendamenti.

SCOTONI (P.C.I.): Respingerei tutti due!

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione tutti e due gli emendamenti, l'uno dopo l'altro, basta che non vengano fuori votazioni contraddittorie. Uno vota contro la maggioranza e poi contro i due terzi, cosa resta dopo?

RAFFAELLI (P.S.I.): E' proprio per il contrario che chiediamo questo.

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta dei due terzi, solo limitatamente ai

due terzi, salvo allora « dei cittadini della frazione », perchè quello lo metteremo in votazione dopo, perchè altro è i due terzi dei cittadini e altro i due terzi degli elettori. Pongo in votazione l'emendamento: respinto a maggioranza con 4 favorevoli.

Adesso abbiamo l'emendamento successivo: « sottoscritto dalla maggioranza degli elettori iscritti e residenti stabilmente nella frazione », al posto « dei cittadini ecc. ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Guardi che è « cittadini della frazione aventi diritto al voto ».

PRESIDENTE: E' la stessa cosa, la formulazione è diversa, però dice « residenti stabilmente nella frazione », che non sembrerebbe perchè un elettore iscritto può anche non risiedere stabilmente nella frazione e lì votare e qui invece non poter votare.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo rilevare questo, che questa dizione può essere interessante sotto un certo profilo, temo però domani che sia motivo di complicazioni ed inconvenienti, perchè finchè si prende l'elenco degli elettori, già si sa, ma domani sorge il problema di quell'elettore che non è residente, che è andato via. Ho paura che nascano delle difficoltà materiali.

PRESIDENTE: Gli emigranti. Noi abbiamo molti emigranti...

SCOTONI (P.C.I.): Per ottenere un risultato che praticamente è molto modesto, perchè sarà una differenza del 2 o 3 % sulla quale si potrà discutere, ma quello lì potrebbe diventare una grana!

KESSLER (D.C.): Sì, la dizione era mutuata dalla legge siciliana, ma mi pare che sia giusto, perchè domani potrebbe nascere contestazione sulla residenza più o meno stabile. Sarei d'accordo, se gli altri due firmatari sono d'accordo, di fermarsi sugli « iscritti ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Elettori della frazione!

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento « sottoscritto dalla maggioranza

degli elettori iscritti nelle liste elettorali appartenenti alla frazione»: maggioranza favorevole, 4 astenuti. Vi è un altro emendamento al secondo comma, evidentemente viene abbandonato e al posto di « contribuente » viene « elettori iscritti nella lista del capoluogo ». E' una conseguenza. Altro emendamento della commissione è al terzo comma per sopprimere la parola « soltanto ». Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma proposto da Raffaelli: maggioranza favorevole, 2 astenuti. Pongo in votazione il testo dell'art. 7.

VINANTE (P.S.I.): Prima di passare alla votazione dell'articolo, vorrei porre all'Assessore delle domande: che volesse spiegarmi come intende il fatto che noi acconsentiamo che una frazione di 500 abitanti possa staccarsi e costituirsi in comune autonomo. Mi dispiace che questo emendamento sia stato accettato perchè non condivido le tesi sostenute. Vorrei chiedere all'Assessore se questo comune o questa frazione che si distacca lascia una frazione inferiore a 500 abitanti, può staccarsi lo stesso o per lo meno deve costituirsi una garanzia per quelli che rimangono, che abbiano oltre 500 abitanti, o è concesso che possa staccarsi indipendentemente dalla parte che rimane? Questo non è detto, quindi vorrei chiedere all'Assessore come lo interpreta. In secondo luogo, lei sa benissimo che molti comuni hanno un patrimonio di uso civico, che per legge è inalienabile e indivisibile; vorrei chiedere, al signor Assessore, come si può comportarsi in queste circostanze, come eventualmente prevede lei di poter superare queste difficoltà di separazione di patrimonio. Poi se lei mi parla dell'amministrazione collegiale ancora peggio. Comunque su questi quesiti, prima di arrivare all'approvazione dell'articolo, vorrei che l'Assessore volesse darmi un'esauriente risposta.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Si tratta qui dunque di disposizioni che rappresentano direttive al Consiglio Regionale, il quale di caso in caso deve

fare le leggi di costituzione di nuovi comuni, il quale può anche non osservare, potrebbe non osservare queste medesime disposizioni, in quanto con legge qualsiasi successiva può rinunciare e può non osservare la legge precedente. Qui però, se si vuole osservare la direttiva, credo che il distacco di una frazione, la costituzione di un comune nuovo di una frazione di più di 500 abitanti, che lascia indietro un'altra frazione, la frazione capoluogo con meno di 500 abitanti, la ratio della norma dovrebbe essere interpretata nel senso che non dovrebbe essere ammissibile come direttiva. La direttiva dunque sarebbe questa: che sia il vecchio comune, quello che rimane, sia il nuovo comune dovrebbero rispondere a queste condizioni, fra cui quella della consistenza numerica. Questo secondo da ricavare dallo spirito della disposizione medesima. Per quanto concerne il patrimonio di uso civico, lei sa che è una materia che non viene comunque toccata dalla presente legge, in quanto è competenza provinciale, potestà legislativa primaria; quindi là dove il nuovo comune coincida con una frazione di uso civico, già retta da una amministrazione separata di uso civico, questa potrà rimanere in piedi o non rimanere in piedi o fondersi con il comune a seconda delle disposizioni delle leggi provinciali.

VINANTE (P.S.I.): Per la prima parte è pacifico che non può staccarsi indipendentemente dal fatto che una legge nuova può naturalmente abrogare una vecchia, ma dato che ci diamo un indirizzo di carattere generale, penso che debba costituire, anche se di fronte alle dichiarazioni fatte da lei e da Kessler io spazzerei anche quei 500 perchè non servono a niente, ma dato che ci siamo dato questo criterio, penso che debba essere rispettato, ma che i 500 abitanti devono esistere sia per quello che si distacca che per quello che rimane.

Per quanto riguarda il patrimonio di uso civico, non mi sono forse spiegato bene. Abbiamo un patrimonio unico di uso civico in tutto il comune, composto di diverse frazioni.

Queste frazioni vogliono staccarsi, in base a questa legge, quando hanno più di 500 abitanti, hanno la facoltà, salvo l'approvazione da parte del Consiglio. La divisione del patrimonio dei beni di uso civico non è consentita per legge e vorrei perciò chiedere all'Assessore: in questo caso, quando noi abbiamo un patrimonio unico di proprietà di tutte le frazioni, come veniamo a metterci? Lei dice che è competenza della Provincia, ma penso che quando ha stilizzato questa legge abbia preveduto quelle eventuali difficoltà che possono verificarsi nell'approvare questa decisione... Come vede lei personalmente la possibilità di superare questa difficoltà della separazione dei beni di uso civico? Non credo che sia giusto dire: lasciamo gli altri che se la sbrighino, lasciamo che se difficoltà ci sono, ci pensi lo organo di competenza che è la Provincia. Dobbiamo possibilmente prevenire le difficoltà, perchè oltre che Consiglieri regionali siamo anche Consiglieri provinciali.

KESSLER (D.C.): Non per fare della teoria, però personalmente mi permetto di dare un'interpretazione diversa al quesito posto da Vinante da quella che ha dato l'Assessore. Secondo me con l'approvazione della norma di questo articolo 7, con l'eventuale approvazione così nel testo modificato, si impedisce la possibilità di nascere, che possa essere costituita in comune domani la frazione che non abbia almeno 500 abitanti, ma con questo mi pare che non venga sancito, che non venga codificato il principio che un comune possa avere meno di 500 abitanti. Quindi ritengo valida l'interpretazione opposta e cioè che perchè la frazione possa essere eretta in comune autonomo deve avere 500 abitanti, e sono d'accordo, se però lascia indietro una frazione capoluogo che abbia meno di 500 abitanti, secondo me è possibilissimo perchè nessuna norma dispone che il comune deve avere almeno 500 abitanti. Questo per quello che potrà valere, ma siccome negli atti preparatori resterà anche questa interpretazione, che da un punto di vista strettamente giuridico non ha valore, come le nostre argomentazioni in questa sede,

ritengo che domani, esaminata da un punto di vista strettamente giuridico, possa valere anche questa ulteriore tesi.

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito posto da Vinante all'Assessore, non saprei come rispondere. Però è indubbio che non è stato l'Assessore Benedikter ad inventare la possibilità di staccare una frazione che ha sempre partecipato al comune con un patrimonio unico o separato, perchè questo in definitiva l'art. 7 in questa parte non riporta che l'art. 33 della legge dello Stato. Quindi è una legislazione ormai in vigore, non so come avviene, ma certo un sistema c'è, se questa possibilità è prevista dalla legge del 1934 fino ad oggi in vigore.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, vorrei delucidare un dubbio che mi è nato nell'ascoltarla prima, mentre dava la risposta a quanto chiesto da Vinante. Lei se n'è uscito nella prefazione che in fin dei conti questo articolo è una questione indicativa, che poi il Consiglio è chiamato a vagliare le proposte di erezione a nuovo comune, che può non tener conto delle disposizioni di questa legge. Ora vorrei sapere una cosa da lei prima di andare avanti nella discussione di questo progetto di legge: se questa è una legge programmatica o espositiva. Gradirei questa sua spiegazione, perchè non vorrei che domani quando deve essere dichiarata operante, un sindaco che ci ha ascoltato mentre stiamo discutendo, uscisse nel dire: « Tanto, questo articolo non m'impegno ad osservarlo, anche il Consiglio Regionale ha detto che non è impegnativo, per cui mi sento libero di fare un po' quello che voglio ». Ration per cui chiedo di volermi spiegare la esatta interpretazione che lei dà di questo articolo del disegno di legge.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Romanzata!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Onorevole Consigliere, (*ilarità*) effettivamente lei estende la questione se si tratta di una legge programmatica o dispositiva a tutta la legge mentre la questione sorge solo per l'art. 7, o meglio per gli art. 7, 8, 9...

PREVE CECCON (M.S.I.): Lo dice lei questo!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): in quanto in questi casi dove si tratta di costituire nuovi comuni, fondere nuovi comuni, comunque modificare la circoscrizione comunale, il Consiglio Regionale è chiamato a sua volta a decidere con una nuova legge caso per caso. Questo si ha appunto nel caso della modifica della circoscrizione comunale, perciò queste norme, se così si vuole, possono anche, potrebbero anche definirsi programmatiche, perchè il Consiglio Regionale con propria legge può evidentemente, in quanto una legge vale un'altra, anche disattendere questa norma programmatica, ma ciò vale per questi tre articoli. Non può valere per altri articoli, che potrebbero anche essere modificati da un'altra legge, ma non essere non osservati dall'organo esecutivo e da tutti gli organi che devono applicarli. Per la questione sollevata dal cons. Vinante, io ho solo da aggiungere che il caso da lei sollevato non è stato ancora regolato; nella pratica finora è sempre avvenuto l'inverso, cioè della amministrazione separata di usi civici che è una parte del comune di un ente maggiore, e non viceversa.

PARIS (P.S.D.I.): Come prevede di poter risolverlo?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Dico che non è stato regolato, come lei stesso ha osservato, dalla legislazione usi civici. Lei stesso afferma che la legislazione sugli usi civici non permetta la separazione dei patrimoni. Dunque se questo caso nuovo dovesse sorgere, dovrebbe essere risolto dalla legislazione sugli usi civici, o finchè non esiste tale legislazione, il patrimonio di uso civico dovrebbe essere amministrato da un comitato eletto da appartenenti a due o più comuni.

PREVE CECCON (M.S.I.): Un comitato di salute pubblica!

PRESIDENTE: E' stato presentato un

altro emendamento all'art. 7, aggiuntivo, dal cons. Vinante.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Volevo dire, non voglio discutere questa legge se è programmatica o se è una legge di altro genere. Questa è una legge seria, almeno questa è l'intenzione dei legislatori. Quindi se domani viene presentata una domanda di separazione in contrasto con queste norme, la domanda non viene ricevuta, non viene ammessa ad istruttoria, non viene data l'istruttoria. Se poi il legislatore crederà opportuno di cambiare il suo orientamento, lo cambierà con una legge. Per quanto riguarda l'altra domanda in caso di separazione di frazioni che abbiano un unico patrimonio di uso civico, dovranno proprio, dato che l'uso civico riguarda i singoli capi-famiglia, cioè generalmente l'uso civico tiene conto delle famiglie e poichè è definitivo, quindi i capifamiglia dovranno, le due frazioni che vanno a separarsi, eleggere un comitato il quale continuerà la gestione in comune dei beni di uso civico, a meno che non trovino un'altra soluzione, che può essere approvata dal commissariato per gli usi civici.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento aggiuntivo al primo comma che dice: «e quando le rimanenti frazioni o la rimanente frazione abbia a sua volta una popolazione di almeno 500 abitanti». E' chiaro questo emendamento. E' il principio spiegato prima. Metto in votazione l'emendamento: maggioranza contraria.

VINANTE (P.S.I.): Come può essere contrario, Assessore, se ha interpretato la legge?

KESSLER (D.C.): Per logica!

VINANTE (P.S.I.): Come fa l'Assessore a votare contro se ha dichiarato che è così?!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ma non complichiamo le cose!

PRESIDENTE: Non possiamo fare confusione, prego di mettere in votazione ancora, ripetiamo la votazione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Mi oppongo!

RAFFAELLI (P.S.I.): Domando la parola sull'illustrazione dell'emendamento!

PRESIDENTE: Siamo in sede di votazione. L'emendamento è molto chiaro, lo rileggo: alla fine del primo comma aggiungere « e quando le rimanenti frazioni o la rimanente frazione abbia a sua volta una popolazione di almeno 500 abitanti ». E' il caso commentato dal cons. Vinante, al quale l'Assessore ha risposto. Evidentemente, scusate se intervengo, se è respinto l'emendamento, allora l'interpretazione che verrebbe data è che il Consiglio Regionale non solo non potrebbe avviare istruttorie, ma non potrebbe neanche valutare la circostanza di una frazione che fosse inferiore a 500 abitanti per il distacco. Qui è bene che tra l'Assessore e il Presidente Rosa ci sia una spiegazione, se questa è una norma programmatica lasciando il Consiglio Regionale arbitro a decidere con legge successiva, tesi dell'Assessore, se è quella allora possiamo anche ritenere, non dico improprio l'emendamento, ma superfluo. Ma se la interpretazione è quella lì allora penso che bisognerebbe votarlo per lo meno, perchè questo costituisce un ostacolo al fatto di fare una domanda.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Effettivamente gli organi am-

ministrativi sono tenuti ad osservare la legge, quindi la Giunta provinciale e l'Assessorato competente devono osservare la legge. Ciò non toglie che domani un Consigliere presenti una legge per la costituzione di un comune di meno di 500 abitanti.

PRESIDENTE: Ma manca la domanda, ci deve essere la domanda!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): C'è sempre la facoltà di iniziativa!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma non viene esaminata!

KESSLER (D.C.): Quando sarà fatta la domanda!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Può essere fatta la domanda, non può rispondere alla consistenza numerica, ma ciò nonostante ci potrebbe essere una legge regionale.

PRESIDENTE: Sulla domanda deve essere espresso il parere della Giunta in base alla legge, non può il proponente violare la legge.

Rinviamo la seduta a domani mattina.

(Ore 18,20)